

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2024/825 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 28 FEBBRAIO 2024, CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 2005/29/CE E 2011/83/UE PER QUANTO RIGUARDA LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI CONSUMATORI PER LA TRANSIZIONE VERDE MEDIANTE IL MIGLIORAMENTO DELLA TUTELA DALLE PRATICHE SLEALI E DELL'INFORMAZIONE

Lo schema di decreto legislativo in esame recepisce la direttiva (UE) 2024/825 (in prosieguo anche: direttiva) ed è redatto in conformità alla delega contenuta nella legge 13 giugno 2025, n. 91 recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024”, il cui allegato A, al numero 8), ricomprende la direttiva in questione.

La direttiva muove dall'intento di rafforzare i diritti dei consumatori, contrastando le pratiche sleali e rafforzando i presidi informativi posti a tutela di questi ultimi, contribuendo, al contempo, a un'economia circolare, pulita e verde.

L'intervento normativo euro-unitario in parola, che dà seguito al Green Deal europeo e rientra tra le iniziative previste dall'Agenda dei consumatori 2020 e dal Piano d'azione per l'economia circolare dello stesso anno, valorizza la partecipazione dei consumatori alla transizione verde rafforzando gli strumenti posti a garanzia di un'informazione veritiera e trasparente, determinante al fine di compiere scelte di consumo consapevoli e sostenibili.

Gli obiettivi della tutela dei consumatori nell'economia circolare e della promozione della sostenibilità rappresentato il *fil rouge* che lega tre iniziative normative sinergiche e complementari ossia la direttiva in esame, la direttiva (UE) 2024/1799 recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e il regolamento (UE) 2024/1781 - che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per i prodotti sostenibili.¹

La direttiva, che si inserisce nel quadro brevemente delineato, modifica due capisaldi della normativa euro-unitaria a tutela dei consumatori ossia la

¹ Vedi Relazione di accompagnamento alla proposta di direttiva recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni (cfr. https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:cdbeea83-c94e-11ed-a05c-01aa75ed71a1.0017.02/DOC_1&format=PDF).



direttiva 2005/29/CE (direttiva sulle pratiche commerciali sleali) e la direttiva 2011/83/UE (sui diritti dei consumatori).

Nel modificare le suddette direttive, il legislatore euro-unitario risponde, da un lato, alle esigenze di colpire attraverso strumenti mirati e specifici le pratiche commerciali scorrette che riguardino aspetti ambientali, sociali e di circolarità e, dall'altro, alla necessità di informare adeguatamente i consumatori. È, infatti, emerso che i consumatori siano esposti ai rischi di *green claims* ingannevoli, del *greenwashing* e delle pratiche di obsolescenza precoce, compromettendo la libertà di effettuare scelte di consumo consapevoli e responsabili quanto alla sostenibilità ambientale.

Nel modificare la direttiva 2005/29/CE sono state introdotte delle definizioni che descrivono le fattispecie rilevanti nel contesto del nuovo perimetro normativo delineato dal legislatore unionale e sono state aggiornate sia le norme volte a contrastare le azioni e le omissioni ingannevoli, con valutazione caso per caso, sia le disposizioni dedicate alle pratiche commerciali considerate in ogni caso sleali, riconoscendo centralità alle caratteristiche ambientali e sociali e ai c.d. aspetti relativi alla circolarità.

Posti gli obiettivi generali dell'intervento normativo in parola si è reso necessario anche il coordinamento con la direttiva 2011/83/UE. Da ciò è derivata l'introduzione di nuove definizioni e specifici obblighi di informazione relativi sia ai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali, sia ai contratti diversi da questi ultimi. Inoltre, il legislatore euro-unitario intervenire in materia di requisiti formali per i contratti a distanza e prevede nuovi strumenti informativi in materia di garanzie postvendita, ossia l'avviso armonizzato e l'etichetta armonizzata, utili a garantire che i consumatori siano bene informati circa l'esistenza della garanzia legale di conformità e di ulteriori garanzie commerciali.

Secondo quanto previsto dall'articolo 4 della direttiva (UE) 2024/825, gli Stati membri dovranno adottare entro il 27 marzo 2026 le misure necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni saranno applicate a decorrere dal 27 settembre 2026.

Lo schema si compone di n. 3 articoli e n. 1 allegati, i cui contenuti e finalità sono illustrati di seguito.

L'articolo 1, rubricato "*Modifiche al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206*", consta di un unico comma suddiviso in lettere e modifica il Codice del consumo (nel prosieguo anche: Codice) come segue.



La **lettera a)**, modifica l'articolo 18, comma 1, del Codice inserendovi le definizioni ricavate dall'articolo 2, primo comma, della direttiva 2005/29/CE, come modificata dalla direttiva.

Il legislatore unionale nell'ampliare il novero delle definizioni rilevanti ai fini della direttiva sulle pratiche scorrette, oltre a rinviare ad alcune norme definitorie già contenute nella direttiva (UE) 2019/771, ne introduce di nuove con un *focus* sui temi dell'ambiente e della sostenibilità.

In particolare, la direttiva nel definire i “beni” opera un rinvio a quanto previsto dall'articolo 2, punto 5, della direttiva (UE) 2019/771 cui in Italia è stata data attuazione con il decreto legislativo 4 novembre 2021, n.170.

Nel formulare l'introducenda lettera c-bis) “beni” si è scelto di riprodurre la definizione di cui all'articolo 128, comma 2, lettera e) del Codice per rendere la consultazione della disposizione più agevole e per ragioni di coerenza delle scelte di drafting.

La lettera a) in commento introduce, altresì, le lettere n-quater) “asserzione ambientale”, n-quinquies) “asserzione ambientale generica”, n-sexies) “marchio di sostenibilità”, n-septies) “sistema di certificazione”, n-octies) “eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali”, n-novies) “durabilità”, n-decies) “aggiornamento del software”, n-undecies) “materiali di consumo” e n-duodecies) “funzionalità”.

Tali norme definitorie recepiscono pedissequamente il dettato del legislatore euro-unario in ossequio al principio di armonizzazione massima che qui rileva, fatti salvi i necessari adattamenti di *drafting* e quanto di seguito evidenziato. Si reputa opportuno in ogni caso evidenziare che in relazione alla definizione di cui alla lettera n-septies “sistema di certificazione” la Direttiva si sofferma nell'ambito del considerando 7) sul requisito della “*indipendenza sia dal titolare del sistema che dall'operatore economico*”.

Quanto alle definizioni di cui alle lettere n-novies) “durabilità” e n-duodecies) “funzionalità” si evidenzia che, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni, si è scelto di riprodurre rispettivamente il testo dell'articolo 128, comma 2, lettera o) e lettera i) del Codice quali norma di recepimento dell'articolo 2, punti 13 e 9, della direttiva (UE) 2019/771 cui rimanda la direttiva al fine di definire i concetti di “durabilità” e di “funzionalità”.

Rispetto alla definizione di “aggiornamento del *software*” di cui alla lettera n-decies) si precisa che in luogo del riferimento alle disposizioni euro-unitarie richiamate ossia la direttiva (UE) 2019/770 e la direttiva (UE) 2019/771 si è preferito formulare la definizione inserendovi un riferimento espresso agli articoli specifici di recepimento delle norme unionali in parola contenuti nel Codice ossia gli articoli 130 e 135-undecies.

Con la **lettera b)**, innanzitutto, si sostituisce la lettera b) del comma 1 dell'articolo 21 del Codice in recepimento dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2005/29/CE, come modificata dalla direttiva.



La modifica che qui interessa si muove nel perimetro degli elementi rilevanti ai fini della c.d. “valutazione caso per caso” dell’ingannevolezza di una pratica commerciale.

In particolare, quanto alle “caratteristiche principali del prodotto”, rispetto alla lettera sostituenda, viene riconosciuta espressa rilevanza alle caratteristiche ambientali o sociali di un prodotto e agli aspetti relativi alla circolarità, quali la durabilità, la riparabilità o la riciclabilità.

Come suggerito dal considerando n. 3 della direttiva affinché i consumatori possano assumere scelte di consumo informate e, per l’effetto, stimolare la domanda e l’offerta di beni più sostenibili occorre che gli stessi consumatori non vengano ingannati sugli anzidetti elementi.

La stessa lettera b) inserisce al comma 2 dell’articolo 21 del Codice, in recepimento dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2005/29/CE, come modificata dalla direttiva, le lettere *b-ter* e *b-quater*.

L’elenco delle pratiche ingannevoli, da verificare in concreto, si arricchisce di due fattispecie. La prima consiste nella formulazione di un’asserzione ambientale attinente a prestazioni ambientali future priva di impegni chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili stabiliti in un piano di attuazione dettagliato e realistico che includa obiettivi misurabili e con scadenze precise, così come altri elementi pertinenti necessari per sostenerne l’attuazione, come l’assegnazione delle risorse, e che sia verificato periodicamente da un terzo indipendente, le cui conclusioni sono messe a disposizione dei consumatori. Come risulta dalla lettura del considerando n. 4 la modifica *de qua* risponde a esigenze di equità e credibilità delle asserzioni ambientali che sempre più spesso fanno riferimento a prestazioni future dirette alla neutralità delle emissioni di carbonio o climatica, entro una determinata data, e danno l’impressione che acquistando i loro prodotti i consumatori contribuiscano a un’economia a basse emissioni di carbonio.

La seconda fattispecie si sostanzia nella pubblicizzazione come vantaggi per i consumatori di elementi irrilevanti che non derivano dalle caratteristiche del prodotto o dell’impresa.

La **lettera c)** inserisce il comma *5-ter* all’articolo 22 del Codice, in recepimento dell’articolo 7 della direttiva 2005/29/CE, come modificata dalla direttiva.

Il comma in esame interviene in tema di omissioni ingannevoli prevedendo che qualora il professionista fornisca un servizio di raffronto fra prodotti e informi il consumatore sulle caratteristiche ambientali o sociali o sugli aspetti relativi alla circolarità (durabilità, riparabilità, riciclabilità) dei prodotti o dei fornitori di tali prodotti, sono considerate rilevanti le informazioni sul metodo di raffronto, sui prodotti raffrontati e sui fornitori di tali prodotti, così come sulle misure predisposte per tenere aggiornate le informazioni.



Sul punto, il considerando n. 6 della direttiva evidenzia quanto il raffronto tra prodotti in relazione alle suddette caratteristiche ambientali o sociali o agli aspetti relativi alla circolarità rappresenti una tecnica di *marketing* sempre più diffusa potenzialmente ingannevole per i consumatori.

Rispetto alle scelte terminologiche si evidenzia che a fronte del termine “operatore economico”, di cui alla versione italiana della direttiva, si è scelto di adottare l’espressione “professionista” alla luce di un confronto con alcune versioni linguistiche della direttiva e di una valutazione sistematica.

La condotta che qui rileva vede come soggetto attivo il *trader*, nella versione linguistica inglese della direttiva, il *professionnel*, nella versione linguistica francese della direttiva, il *comerciante*, nella versione linguistica spagnola della direttiva, e il *Gewerbetreibender* nella versione linguistica tedesca della direttiva.

I termini utilizzati nelle versioni linguistiche richiamate vengono tradotti principalmente con la parola professionista connotata da un valore tecnico ben delineato.

Posto che identificare quale soggetto attivo di una pratica commerciale ingannevole l’operatore economico non è sembrato coerente con l’impianto sistematico del Codice, si è scelto di impiegare il termine “professionista” in luogo di “operatore economico”, ben più generico e riferibile ad un novero di soggetti più ampio. Si evidenzia, inoltre, che nelle norme definitorie oggetto di precedente commento è stata mantenuta la locuzione “operatore economico” posto che le stesse non fanno riferimento alla nozione “relazionale” di professionista rilevante, invece, per quanto attiene alle anzidette pratiche commerciali.

La **lettera d)** inserisce all’articolo 23, comma 1, del Codice, in recepimento dell’allegato I della direttiva 2005/29/CE, come modificata dalla direttiva, la lettera b-bis), le lettere da d-bis) a d-quater), la lettera l-bis) e le lettere da bb-quinquies) a bb-undecies).

Con la lettera oggetto di analisi viene esteso l’elenco delle pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli includendovi:

- esibire un marchio di sostenibilità che non è basato su un sistema di certificazione o non è stabilito da autorità pubbliche;
- formulare un’asserzione ambientale generica per la quale il professionista non è in grado di dimostrare l’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti all’asserzione;
- formulare un’asserzione ambientale concernente il prodotto nel suo complesso o l’attività del professionista nel suo complesso quando riguarda soltanto un determinato aspetto del prodotto o uno specifico elemento dell’attività del professionista;



- asserire, sulla base della compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull'ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra;
- presentare requisiti imposti per legge sul mercato dell'Unione europea per tutti i prodotti appartenenti a una data categoria come se fossero un tratto distintivo dell'offerta del professionista;
- non informare il consumatore del fatto che un dato aggiornamento del software inciderà negativamente sul funzionamento di beni che comprendono elementi digitali o sull'uso del contenuto digitale o dei servizi digitali;
- presentare come necessario un aggiornamento del software che si limita a migliorare alcune caratteristiche di funzionalità;
- qualsiasi comunicazione commerciale relativa a un bene contenente una caratteristica introdotta per limitarne la durabilità, nonostante le informazioni sulla caratteristica e sui suoi effetti sulla durabilità del bene siano a disposizione del professionista;»
- asserire falsamente che, in condizioni d'uso normali, il bene presenta una determinata durabilità in termini di tempo o intensità d'uso;
- presentare il bene come riparabile quando non lo è;
- indurre il consumatore a sostituire o reintegrare materiali di consumo del bene prima di quanto sarebbe necessario per motivi tecnici;
- non informare che la funzionalità di un bene sarà compromessa dall'utilizzo di materiali di consumo, pezzi di ricambio o accessori non forniti dal produttore originale, o asserire falsamente che tale compromissione si verificherà.

Anche con riferimento alle modifiche all'articolo 23 si evidenzia che per le ragioni sopra esposte per trasporre la locuzione "operatore economico" di cui alla versione italiana è stata utilizzato il termine "professionista".

Con la **lettera e)** vengono apportate delle modifiche all'articolo 45, comma 1, rubricato "Definizioni" dando attuazione all'articolo 2 della direttiva 2011/83/UE, come modificata dalla direttiva. Sono state aggiunte nuove definizioni, a cui in sede di recepimento ci si adegua pressoché pedissequamente.

Segnatamente, la introducenda lettera b-bis) reca la definizione di "produttore", ossia il fabbricante di un bene, l'importatore di un bene nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene il suo nome, marchio o altro segno distintivo. Si è scelto di riprodurre per esteso, anziché operare in rinvio alla disposizione nazionale di trasposizione dell'articolo 2, punto 4, della direttiva (UE) 2019/771, per rendere il testo più chiaro e più facilmente intellegibile. Quanto



alla collocazione, per ragioni sistematiche si è scelto di inserire la definizione di “produttore” subito dopo quella di “professionista”.

L'introducenda lettera p-bis) definisce la “garanzia commerciale di durabilità” come la garanzia offerta dal produttore di cui all'articolo 135-*quinqüies*, in base a cui questi è responsabile direttamente nei confronti del consumatore per la riparazione o la sostituzione dei beni nell'arco di tutto il periodo di durata di detta garanzia di durabilità in conformità all'articolo 135-*ter*, se i beni non mantengono la propria durabilità. È stato effettuato il richiamo agli articoli 135-*quinqüies* e 135-*ter* in quanto disposizioni di recepimento, rispettivamente, degli articoli 17 e 14 della direttiva (UE) 2019/771, contemplati dalla definizione unionale.

La nuova lettera p-*ter*) definisce la “durabilità” come la capacità dei beni di mantenere le loro specifiche funzioni e prestazioni attraverso un uso normale. A differenza della definizione unionale, che opera un rinvio all'articolo 2, punto 13, della direttiva (UE) 2019/771, si è scelto di riprodurre la definizione per esteso, per ragioni di maggiore chiarezza e fruibilità del testo normativo.

La lettera p-*quater*) introduce la definizione di “indice di riparabilità” ossia l'indice che esprime l'idoneità di un bene ad essere riparato sulla base di requisiti armonizzati stabiliti a livello dell'Unione. La scelta di effettuare un rinvio mobile discende dall'esigenza di garantire l'adeguamento automatico a eventuali modifiche apportate a livello eurounitario.

La lettera p-*quinqüies*) detta la definizione di “aggiornamento del *software*”, inteso come l'aggiornamento gratuito, compreso un aggiornamento di sicurezza, necessario per mantenere conformi all'articolo 130 e all'articolo 135-*undecies* i beni comprendenti elementi digitali, contenuti digitali e servizi digitali, compreso un aggiornamento di sicurezza, oppure un aggiornamento delle funzionalità. Gli articoli 130 e 135-*undecies* sono richiamati in quanto disposizioni di recepimento delle direttive (UE) 2019/770 e (UE) 2019/771, contemplate dalla definizione unionale.

Con la **lettera f)** si modifica l'articolo 48, comma 1, rubricato “Obblighi d'informazione nei contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali” dando attuazione all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2011/83/UE, come modificata dalla direttiva.

La lettera e) del comma 1 dell'articolo 48, come verrà sostituita in recepimento della direttiva, conterrà il riferimento a un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per i beni e dei suoi elementi principali, compresa la durata minima di due anni ai sensi dell'articolo 133 - disposizione di attuazione della direttiva (UE) 2019/771 - in modo visibile, utilizzando l'avviso armonizzato di cui all'introducendo articolo 65-*ter* (che traspone l'articolo 22-*bis* della direttiva 2011/83/UE, come modificata dalla direttiva).

La introducenda lettera e-*bis*) si riferisce all'informazione sulla garanzia commerciale di durabilità senza costi aggiuntivi offerta dal produttore al consumatore. Se il bene è un bene di consumo, il produttore deve garantire che il bene nel suo

complesso ed ha una durata superiore a due anni, e mette tali informazioni a disposizione dell'operatore economico, il consumatore deve ricevere: l'informazione che tale bene beneficia di tale garanzia, l'indicazione della relativa durata e un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità, in modo visibile, mediante l'etichetta armonizzata di cui all'articolo 65-ter.

La introducenda lettera e-ter) si riferisce a un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per il contenuto digitale e i servizi digitali.

La nuova lettera e-quater) aggiunge alle informazioni da offrire al consumatore quelle, se applicabili, sull'esistenza e le condizioni dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali.

La introducenda lettera e-quinqies) è dedicata alle informazioni dovute per i beni comprendenti elementi digitali, per i contenuti digitali e per i servizi digitali, ossia il periodo minimo per cui il produttore o il fornitore fornisce aggiornamenti del *software*.

La nuova lettera h-bis) si riferisce all'indice di riparabilità dei beni, se applicabile.

La nuova lettera h-ter) prevede che se la lettera h-bis) non è applicabile e a condizione che il produttore metta le informazioni a disposizione dell'operatore economico, sono dovute le informazioni concernenti la disponibilità, il costo stimato e la procedura di ordinazione dei pezzi di ricambio necessari per mantenere la conformità dei beni, informazioni sulla disponibilità di istruzioni per la riparazione e la manutenzione e informazioni sulle restrizioni alla riparazione.

La **lettera g)** reca modifiche all'articolo 49, comma 1, rubricato "Obblighi di informazione nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali" dando attuazione all'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 2011/83/UE, come modificata dalla direttiva.

La nuova lettera g) dell'articolo 49, comma 1 – che viene sostituita – fa riferimento alle modalità di pagamento, consegna, incluse ove disponibili opzioni di consegna rispettose dell'ambiente, esecuzione, alla data entro la quale l'operatore economico si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del caso, al trattamento dei reclami da parte del professionista.

La lettera n) – che viene sostituita – si riferisce a un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per i beni e dei suoi elementi principali, compresa la durata minima di due anni ai sensi dell'articolo 133, in modo visibile, utilizzando l'avviso armonizzato di cui all'articolo 65-ter. È effettuato il richiamo agli articoli 133 e 65-ter in quanto disposizioni nazionali di trasposizione, rispettivamente, della direttiva (UE) 2019/771 e dell'articolo 22-bis della direttiva 2011/83/UE, come modificata dalla direttiva.

Alla luce della nuova lettera n-bis) se il produttore offre al consumatore una garanzia commerciale di durabilità senza costi aggiuntivi, che copre il bene nel suo complesso e mette tali



informazioni a disposizione dell'operatore economico, il consumatore deve essere informato che tale bene beneficia di tale garanzia e deve essere data l'indicazione della relativa durata e un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità, in modo visibile, mediante l'etichetta armonizzata di cui all'articolo 65-ter

La nuova lettera n-ter) riguarda un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per il contenuto digitale e i servizi digitali.

La introducenda lettera n-quater) è dedicata alle informazioni dovute per i beni comprendenti elementi digitali, per i contenuti digitali e per i servizi digitali, ossia il periodo minimo per cui il produttore o il fornitore fornisce aggiornamenti del *software*.

La nuova lettera v-bis) attiene all'indice di riparabilità, se applicabile.

La nuova lettera v-ter) prevede che se la lettera v-bis) non è applicabile e a condizione che il produttore metta tali informazioni a disposizione del professionista, sono dovute le informazioni concernenti la disponibilità, il costo stimato e la procedura di ordinazione dei pezzi di ricambio necessari per mantenere la conformità del bene, informazioni sulla disponibilità di istruzioni per la riparazione e la manutenzione e informazioni sulle restrizioni alla riparazione.

La **lettera h)** modifica l'articolo 51, comma 2, primo periodo, rubricato "Requisiti formali per i contratti a distanza", recependo l'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2011/83/UE, come modificata dalla direttiva.

In particolare, per i contratti a distanza conclusi con mezzi elettronici che impongono al consumatore di pagare, l'operatore economico è tenuto a comunicare, in modo chiaro ed evidente e prima che il consumatore inoltri l'ordine, anche le informazioni sulla garanzia commerciale di durabilità offerta dal produttore.

La **lettera i)** inserisce nella sezione IV del capo I del titolo III della parte III del codice il nuovo **articolo 65-ter**, rubricato "Avviso armonizzato ed etichetta armonizzata", che recepisce l'articolo 22-bis, della direttiva 2011/83/UE, come modificata dalla direttiva, e consta di tre commi. Si è scelto di collocare la disposizione in esame dopo l'articolo 65-bis² per continuità logica rispetto alla direttiva 2011/83/UE. Invero, l'articolo 65 recepisce l'articolo 22 della direttiva 2011/83, relativo ai pagamenti supplementari, che è l'ultimo articolo del capo IV della direttiva stessa. L'introducendo articolo 65-ter rappresenta la norma di apertura della sezione IV del capo I del titolo III della parte III del Codice, costituendo l'omologo nazionale dell'articolo 22-bis della direttiva 2011/83/UE, come modificata dalla direttiva, che apre il capo V della stessa.

² Rubricato "Contratti di servizio a tacito rinnovo" e inserito dall'art. 14 della legge 30 dicembre 2023, n. 214 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023).



Il comma 1 stabilisce che l'avviso armonizzato di cui all'articolo 22-*bis* della direttiva 2011/83/UE, come modificata dalla direttiva, e contenuto nell'allegato II-*octies*, parte 1 contiene le informazioni relative alla garanzia legale di conformità.

Con il comma 2 si detta una disposizione analoga, a norma della quale l'etichetta armonizzata – riprodotta nell'allegato II-*octies*, parte 2 – contiene le informazioni relative alla garanzia di durabilità.

Il comma 3 è dedicato all'aggiornamento dell'allegato II-*octies*, che viene affidato a un decreto ministeriale, per ragioni di snellezza procedimentale.

Con la **lettera I)**, viene inserito l'allegato II-*octies*, composto di due parti che riproducono rispettivamente gli allegati I e II del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1960 della Commissione del 25 settembre 2025 relativo al formato e al contenuto dell'avviso armonizzato sulla garanzia legale di conformità e dell'etichetta armonizzata per la garanzia commerciale di durabilità.

L'**articolo 2**, che introduce le disposizioni finali, è composto da un unico comma, di attuazione dell'articolo 4 della direttiva, e prevede che le disposizioni del decreto in esame si applichino a decorrere dal 27 settembre 2026.

L'**articolo 3**, che prevede la clausola di invarianza finanziaria, è composto da un unico comma.

L'articolo prevede che dall'attuazione delle disposizioni del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Si dispone l'inserimento del decreto di attuazione della direttiva nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e l'obbligo per chiunque di osservarlo e di farlo osservare.

Documento esplicativo per il recepimento della Direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 febbraio 2024

Direttiva: Direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 febbraio 2024 che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione

Scadenza del recepimento: 27 marzo 2026

Dettagli sul referente (Commissione + Stati membri):

Commissione: DG JUST.B.1 - JUST-B1@ec.europa.eu

Stato membro: ITALIA

Titolo completo delle misure nazionali di recepimento (+ citazioni usate di seguito e *link* diretto se esistente):

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2024/825 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 28 FEBBRAIO 2024 CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 2005/29/CE E 2011/83/UE PER QUANTO RIGUARDA LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI CONSUMATORI PER LA TRANSIZIONE VERDE MEDIANTE IL MIGLIORAMENTO DELLA TUTELA DALLE PRATICHE SLEALI E DELL'INFORMAZIONE



Informazioni sul contesto generale relative al recepimento della direttiva nell'ordinamento Giuridico nazionale (se utile):

Lo schema di decreto legislativo in esame recepisce la direttiva (UE) 2024/825 (in prosieguo anche: direttiva) ed è redatto in conformità alla delega contenuta nella legge 13 giugno 2025, n. 91 recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024”, il cui allegato A, al **numero** 8), ricomprende la direttiva in questione.

La direttiva muove dall'intento di rafforzare i diritti dei consumatori, contrastando le pratiche sleali e rafforzando i presidi informativi posti a tutela di questi ultimi, contribuendo, al contempo, a un'economia circolare, pulita e verde.

L'intervento normativo eurounitario in parola, che dà seguito al Green Deal europeo e rientra tra le iniziative previste dall'Agenda dei consumatori 2020 e dal Piano d'azione per l'economia circolare dello stesso anno, valorizza la partecipazione dei consumatori alla transizione verde rafforzando gli strumenti posti a garanzia di un'informazione veritiera e trasparente, determinante al fine di compiere scelte di consumo consapevoli e sostenibili.

Gli obiettivi della tutela dei consumatori nell'economia circolare e della promozione della sostenibilità rappresentato il *fil rouge* che lega tre iniziative normative sinergiche e complementari ossia la direttiva in esame, la direttiva (UE) 2024/1799 recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e il regolamento (UE) 2024/1781 - che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per i prodotti sostenibili.¹

La direttiva, che si inserisce nel quadro brevemente delineato, modifica due capisaldi della normativa euro-unitaria a tutela dei consumatori ossia la direttiva 2005/29/CE (direttiva sulle pratiche commerciali sleali) e la direttiva 2011/83/UE (sui diritti dei consumatori).

Nel modificare le suddette direttive, il legislatore eurounitario risponde, da un lato, alle esigenze di colpire attraverso strumenti mirati e specifici le pratiche commerciali scorrette che riguardino aspetti ambientali, sociali e di circolarità e, dall'altro, alla necessità di informare adeguatamente i consumatori. È, infatti, emerso che i consumatori siano esposti ai rischi di *green claims* ingannevoli, del *greenwashing* e delle pratiche di obsolescenza precoce, compromettendo la libertà di effettuare scelte di consumo consapevoli e responsabili quanto alla sostenibilità ambientale.

¹ Vedi Relazione di accompagnamento alla proposta di direttiva recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni (cfr. https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:cdbaea83-c94e-11ed-a05c-01aa75ed71a1.0017.02/DOC_1&format=PDF).



Nel modificare la direttiva 2005/29/CE sono state introdotte delle definizioni che descrivono le fattispecie rilevanti nel contesto del nuovo perimetro normativo delineato dal Legislatore unionale e sono state aggiornate sia le norme volte a contrastare le azioni e le omissioni ingannevoli, con valutazione caso per caso, sia le disposizioni dedicate alle pratiche commerciali considerate in ogni caso sleali, riconoscendo centralità alle caratteristiche ambientali e sociali e ai c.d. aspetti relativi alla circolarità.

Posti gli obiettivi generali dell'intervento normativo in parola si è reso necessario anche il coordinamento con la direttiva 2011/83/UE. Da ciò è derivata l'introduzione di nuove definizioni e specifici obblighi di informazione relativi sia ai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali, sia ai contratti diversi da questi ultimi. Inoltre, il Legislatore euro-unitario intervenire in materia di requisiti formali per i contratti a distanza e prevede nuovi strumenti informativi in materia di garanzie postvendita, ossia l'avviso armonizzato e l'etichetta armonizzata, utili a garantire che i consumatori siano bene informati circa l'esistenza della garanzia legale di conformità e di ulteriori garanzie commerciali.

A livello nazionale, si riscontrano le medesime esigenze sopra sintetizzate.

Tabella di concordanza:

Aggiornata il: 13.10.2025

Direttiva		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
Articolo 1	La direttiva 2005/29/CE è così modificata				
Articolo 1, par. 1	All'articolo 2, il primo comma è così modificato:				
Articolo 1, par. 1, lett. a)	È inserita la lettera seguente: c bis) "beni": beni quali definiti all'articolo 2, punto 5,	Articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 18		



Modifiche della direttiva 2005/29/CE, art. 2, primo comma, lettera c-bis) aggiuntiva	della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio”;	Inserimento della lettera c-bis all’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Articolo 18 Definizioni 1. Ai fini del presente titolo, si intende per: (...) «c-bis) “beni”: 1) qualsiasi bene mobile materiale anche da assemblare; l'acqua, il gas e l'energia elettrica quando sono confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata; 2) qualsiasi bene mobile materiale che incorpora, o è interconnesso con, un contenuto digitale o un servizio digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni proprie del bene ("beni con elementi digitali"); 3) gli animali vivi;»; (...)		
---	---	---	---	--	--



Articolo 1, par. 1, lett. b) Modifiche della direttiva 2005/29/CE, art. 2, primo comma, lettera o) aggiuntiva	b) sono aggiunte le lettere seguenti: o) “asserzione ambientale”: nel contesto di una comunicazione commerciale, qualsiasi messaggio o rappresentazione avente carattere non obbligatorio a norma del diritto dell’Unione o nazionale, in qualsiasi forma, compresi testi e rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche, quali marchi, nomi di marche, nomi di società o nomi di prodotti, che asserisce o implica che un dato prodotto, categoria di prodotto, marca o operatore economico ha un impatto positivo o nullo sull’ambiente oppure è meno dannoso per l’ambiente rispetto ad altri prodotti, categorie di prodotto, marche o operatori economici oppure ha migliorato il proprio impatto nel corso del tempo;	Articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2) Inserimento della lettera n-quater all’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 18, comma 1 Articolo 18 Definizioni (...) n-quater) “asserzione ambientale”: nel contesto di una comunicazione commerciale, qualsiasi messaggio o rappresentazione avente carattere non obbligatorio a norma del diritto dell’Unione europea o nazionale, in qualsiasi forma, compresi testi e rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche, quali marchi, nomi di marche, nomi di società o nomi di prodotti, che asserisce o implica che un dato prodotto, categoria di prodotto, marca o operatore economico ha un impatto positivo o nullo sull’ambiente oppure è meno dannoso per l’ambiente rispetto ad altri prodotti, categorie di prodotto, marche o operatori economici oppure ha migliorato il proprio impatto nel corso del tempo; (...)		
---	--	--	---	--	--



Articolo 1, par. 1, lett. b) Modifiche della direttiva 2005/29/CE, art. 2, primo comma, lettera p) aggiuntiva	p) “asserzione ambientale generica”: qualsiasi asserzione ambientale formulata per iscritto o in forma orale, anche attraverso media audiovisivi, non inclusa in un marchio di sostenibilità e la cui specificazione non è fornita in termini chiari ed evidenti tramite lo stesso mezzo di comunicazione;	Articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2) Inserimento della lettera n-quinquies all’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 18, comma 1 Articolo 18 Definizioni (...) n-quinquies) “asserzione ambientale generica”: qualsiasi asserzione ambientale formulata per iscritto o in forma orale, anche attraverso media audiovisivi, non inclusa in un marchio di sostenibilità e la cui specificazione non è fornita in termini chiari ed evidenti tramite lo stesso mezzo di comunicazione; (...)		
Articolo 1, par. 1, lett. b) Modifiche della direttiva 2005/29/CE, art. 2, primo comma, lettera q) aggiuntiva	q) “marchio di sostenibilità”: qualsiasi marchio di fiducia, marchio di qualità o equivalente, pubblico o privato, avente carattere volontario, che mira a distinguere e promuovere un prodotto, un processo o un’impresa con riferimento alle sue caratteristiche ambientali o sociali oppure a entrambe, esclusi i marchi	Articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2) Inserimento della lettera n-sexies all’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 18, comma 1 Articolo 18 Definizioni (...) n-sexies) “marchio di sostenibilità”: qualsiasi marchio		



	obbligatorî richiesti a norma del diritto dell'Unione o nazionale;		di fiducia, marchio di qualità o equivalente, pubblico o privato, avente carattere volontario, che mira a distinguere e promuovere un prodotto, un processo o un'impresa con riferimento alle sue caratteristiche ambientali o sociali oppure a entrambe, esclusi i marchi obbligatori richiesti a norma del diritto dell'Unione europea o nazionale; (...)		
Articolo 1, par. 1, lett. b) Modifiche della direttiva 2005/29/CE, art. 2, primo comma, lettera r) aggiuntiva	r) “sistema di certificazione”: un sistema di verifica da parte di terzi che certifica che un prodotto, un processo o un'impresa è conforme a determinati requisiti, che consente l'uso di un corrispondente marchio di sostenibilità e le cui condizioni, compresi i requisiti, sono accessibili al pubblico e soddisfano i criteri seguenti: i) il sistema, nel rispetto di condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie, è aperto a tutti gli operatori economici disposti e in grado di conformarsi ai suoi requisiti;	Articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2) Inserimento della lettera n-septies all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 18, comma 1 Articolo 18 Definizioni (...) n-septies) “sistema di certificazione”: un sistema di verifica da parte di terzi che certifica che un prodotto, un processo o un'impresa è conforme a determinati requisiti, che consente l'uso di un corrispondente marchio di sostenibilità e le cui condizioni, compresi i requisiti, sono		



	ii) i requisiti del sistema sono elaborati dal titolare dello stesso in consultazione con gli esperti pertinenti e i portatori di interessi; iii) il sistema stabilisce procedure per affrontare i casi di non conformità ai requisiti del sistema e prevede la revoca o la sospensione dell'uso del marchio di sostenibilità da parte dell'operatore economico in caso di non conformità ai requisiti del sistema; e iv) il monitoraggio della conformità dell'operatore economico ai requisiti del sistema è oggetto di una procedura obiettiva ed è svolto da un terzo la cui competenza e la cui indipendenza sia dal titolare del sistema sia dall'operatore economico si basano su norme e procedure internazionali, dell'Unione o nazionali;		accessibili al pubblico e soddisfano i criteri seguenti: 1) il sistema, nel rispetto di condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie, è aperto a tutti gli operatori economici disposti e in grado di conformarsi ai suoi requisiti; 2) i requisiti del sistema sono elaborati dal titolare dello stesso in consultazione con gli esperti pertinenti e i portatori di interessi; 3) il sistema stabilisce procedure per affrontare i casi di non conformità ai requisiti del sistema e prevede la revoca o la sospensione dell'uso del marchio di sostenibilità da parte dell'operatore economico in caso di non conformità ai requisiti del sistema; 4) il monitoraggio della conformità dell'operatore economico ai requisiti del sistema è oggetto di una procedura obiettiva ed è svolto da un terzo la cui competenza e la cui indipendenza sia dal titolare del sistema sia dall'operatore economico si basano su norme e		
--	--	--	--	--	--



			procedure internazionali, dell'Unione europea o nazionali; (...)		
Articolo 1, par. 1, lett. b) Modifiche della direttiva 2005/29/CE, art. 2, primo comma, lettera s) aggiuntiva	s) “eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali”: prestazioni ambientali conformi al regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), a un sistema nazionale o regionale di assegnazione di marchi di qualità ecologica di tipo I in conformità della norma EN ISO 14024, ufficialmente riconosciuto negli Stati membri, oppure conformi alle migliori prestazioni ambientali ai sensi delle altre disposizioni applicabili del diritto dell'Unione;	Articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2) Inserimento della lettera n-octies all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 18, comma 1 Articolo 18 Definizioni (...) n-octies) “eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali”: prestazioni ambientali conformi al regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (Ecolabel UE), a un sistema nazionale o regionale di assegnazione di marchi di qualità ecologica di tipo I in conformità della norma EN ISO 14024, ufficialmente riconosciuto negli Stati membri, oppure conformi alle migliori prestazioni ambientali ai sensi delle altre disposizioni applicabili del diritto dell'Unione europea;		



			(...)		
Articolo 1, par. 1, lett. b) Modifiche della direttiva 2005/29/CE, art. 2, primo comma, lettera t) aggiuntiva	t) “durabilità”: la durabilità quale definita all’articolo 2, punto 13, della direttiva (UE) 2019/771;	Articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2) Inserimento della lettera n-novies all’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 18, comma 1 Articolo 18 Definizioni (...) n-novies) “durabilità”: la capacità dei beni di mantenere le loro specifiche funzioni e prestazioni attraverso un uso normale; (...)		
Articolo 1, par. 1, lett. b) Modifiche della direttiva 2005/29/CE, art. 2, primo comma, lettera u) aggiuntiva	u) “aggiornamento del software”: un aggiornamento necessario per mantenere conformi alla direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio (**) e alla direttiva (UE) 2019/771 i beni comprendenti elementi digitali, contenuti digitali e servizi digitali, compreso un aggiornamento di sicurezza, oppure un aggiornamento delle funzionalità;	Articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2) Inserimento della lettera n-decies all’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 18, comma 1 Articolo 18 Definizioni (...) n-decies) “aggiornamento del software”: un aggiornamento necessario per mantenere conformi agli articoli 130 e 135-undecies i beni comprendenti		



			elementi digitali, contenuti digitali e servizi digitali, compreso un aggiornamento di sicurezza, oppure un aggiornamento delle funzionalità; (...)		
Articolo 1, par. 1, lett. b) Modifiche della direttiva 2005/29/CE, art. 2, primo comma, lettera v) aggiuntiva	v) “materiali di consumo”: componente di un bene che giunge ad esaurimento ricorrentemente e che deve essere sostituito o reintegrato affinché il bene funzioni come previsto;	Articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2) Inserimento della lettera n-undecies all’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 18, comma 1 Articolo 18 Definizioni (...) n-undecies) “materiali di consumo”: componente di un bene che giunge ad esaurimento ricorrentemente e che deve essere sostituito o reintegrato affinché il bene funzioni come previsto; (...)		
Articolo 1, par. 1, lett. b) Modifiche della direttiva 2005/29/CE, art. 2, primo comma, lettera w) aggiuntiva	w) “funzionalità”: la funzionalità quale definita all’articolo 2, punto 9, della direttiva (UE) 2019/771.	Articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2) Inserimento della lettera n-duodecies all’articolo 18, comma 1, del decreto	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 18, comma 1 Articolo 18 Definizioni		



		legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	(...) n-duodecies) “funzionalità”: la capacità del bene di svolgere tutte le sue funzioni in considerazione del suo scopo.».		
Articolo 1, par. 2	L'articolo 6 è così modificato:				
Articolo 1, par. 2, lett. a)	a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:				
Articolo 1, par. 2, lett. a) Modifiche della direttiva 2005/29/CE, art. 6, paragrafo 1, lettera b) sostitutiva	«b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione, le caratteristiche ambientali o sociali, gli accessori, gli aspetti relativi alla circolarità, quali la durabilità, la riparabilità o la riciclabilità, l'assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o	Articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1) Sostituzione della lettera b) dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 21 Articolo 21 Azioni ingannevoli 1. È considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura		



	commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto;		commerciale che non avrebbe altrimenti preso: (...) b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione, gli accessori, l'assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto; «b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione, le caratteristiche ambientali o sociali, gli accessori, gli aspetti relativi alla circolarità, quali la durabilità, la riparabilità o la riciclabilità, l'assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna,		
--	--	--	---	--	--



			l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto;».		
			(...)		
Articolo 1, par. 2, lett. b) Modifiche della direttiva 2005/29/CE, art. 6, paragrafo 2, lettera d) aggiuntiva	d) la formulazione di un'asserzione ambientale relativa a prestazioni ambientali future senza includere impegni chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili stabiliti in un piano di attuazione dettagliato e realistico che includa obiettivi misurabili e con scadenze precise come pure altri elementi pertinenti necessari per sostenerne l'attuazione, come l'assegnazione delle risorse, e che sia verificato periodicamente da un terzo indipendente, le cui conclusioni sono messe a disposizione dei consumatori;	Articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2) Inserimento della lettera b-ter) dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 21 Articolo 21 Azioni ingannevoli (...) 2. È altresì considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induce o è idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti: (...) «b-ter) la formulazione di un'asserzione ambientale relativa a prestazioni ambientali future senza includere impegni chiari,		



			oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili stabiliti in un piano di attuazione dettagliato e realistico che includa obiettivi misurabili e con scadenze precise, così come altri elementi pertinenti necessari per sostenerne l'attuazione, come l'assegnazione delle risorse, e che sia verificato periodicamente da un terzo indipendente, le cui conclusioni sono messe a disposizione dei consumatori; (...)		
Articolo 1, par. 2, lett. b) Modifiche della direttiva 2005/29/CE, art. 6, paragrafo 2, lettera e) aggiuntiva	e) la pubblicizzazione come vantaggi per i consumatori di elementi irrilevanti che non derivano dalle caratteristiche del prodotto o dell'impresa.	Articolo 1, comma 1, lettera b, numero 2) Inserimento della lettera b-quater) dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 21 Articolo 21 Azioni ingannevoli (...) b-quater) la pubblicizzazione come vantaggi per i consumatori di elementi irrilevanti che non derivano dalle caratteristiche del prodotto o dell'impresa». (...)		
Articolo 1, par. 3	All'articolo 7 è aggiunto il paragrafo seguente:				
Articolo 1, par. 3 Modifiche della direttiva 2005/29/CE,	7. Quando l'operatore economico fornisce un servizio di raffronto fra	Articolo 1, comma 1, lettera c)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 22		Rispetto alle scelte terminologiche si evidenzia che a fronte del termine "operatore economico", di cui alla



art. 7, paragrafo 7, aggiuntivo	prodotti e comunica al consumatore informazioni sulle caratteristiche ambientali o sociali o sugli aspetti relativi alla circolarità, quali la durabilità, la riparabilità o la riciclabilità, dei prodotti o dei fornitori di tali prodotti, sono considerate rilevanti le informazioni sul metodo di raffronto, sui prodotti raffrontati e sui fornitori di tali prodotti, così come sulle misure predisposte per tenere aggiornate le informazioni.	Inserimento del comma 5-ter all'articolo 22 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Articolo 22 Omissioni ingannevoli (...) «5-ter. Quando il professionista fornisce un servizio di raffronto fra prodotti e comunica al consumatore informazioni sulle caratteristiche ambientali o sociali o sugli aspetti relativi alla circolarità, quali la durabilità, la riparabilità o la riciclabilità, dei prodotti o dei fornitori di tali prodotti, sono considerate rilevanti le informazioni sul metodo di raffronto, sui prodotti raffrontati e sui fornitori di tali prodotti, così come sulle misure predisposte per tenere aggiornate le informazioni.».	versione italiana della direttiva, si è scelto di adottare l'espressione "professionista" alla luce di un confronto con alcune versioni linguistiche della direttiva e di una valutazione sistematica. La condotta che qui rileva vede come soggetto attivo il <i>trader</i>, nella versione linguistica inglese della direttiva, il <i>professionnel</i>, nella versione linguistica francese della direttiva, il <i>comerciante</i>, nella versione linguistica spagnola della direttiva, e il <i>Gewerbetreibender</i> nella versione linguistica tedesca della direttiva. I termini utilizzati nelle versioni linguistiche richiamate vengono tradotti principalmente con la parola professionista connotata da un valore tecnico ben delineato. Posto che identificare quale soggetto attivo di una pratica commerciale ingannevole l'operatore economico non è sembrato coerente con l'impianto sistematico del Codice, si è scelto di impiegare il termine "professionista" in luogo di "operatore economico", ben più generico e riferibile ad un novero di soggetti più ampio. Si evidenzia, inoltre, che nelle norme definitorie oggetto di precedente commento è stata mantenuta la locuzione "operatore economico" posto che le stesse non fanno riferimento alla nozione "relazionale" di professionista
--	---	---	--	---



					rilevante, invece, per quanto attiene alle anzidette pratiche commerciali.
Articolo 1, par. 4	l'allegato I è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.				
Articolo 1, par. 4 Modifiche dell'allegato della direttiva 2005/29/CE – punto 2-bis) aggiuntivo	L'allegato I della direttiva 2005/29/CE è così modificato: 1) è inserito il punto seguente: 2 bis) Esibire un marchio di sostenibilità che non è basato su un sistema di certificazione o non è stabilito da autorità pubbliche.	Articolo 1, comma 1, lettera d) numero 1) Inserimento della lettera b-bis) all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 23 Articolo 23 Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli 1. Sono considerate in ogni caso ingannevoli le seguenti pratiche commerciali: (...) «b-bis) esibire un marchio di sostenibilità che non è basato su un sistema di certificazione o non è stabilito da autorità pubbliche;». (...)		
Articolo 1, par. 4 Modifiche dell'allegato della direttiva 2005/29/CE – punto 4-bis) aggiuntivo	2) sono inseriti i punti seguenti: 4 bis) Formulare un'asserzione ambientale generica per la quale l'operatore economico non è in grado di dimostrare l'eccellenza riconosciuta	Articolo 1, comma 1, lettera d), numero 2) Inserimento della lettera d-bis) all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 23 Articolo 23 Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli (...)		



	delle prestazioni ambientali pertinenti all'asserzione.	2005, n. 206 (Codice del consumo)	«d-bis) formulare un'asserzione ambientale generica per la quale il professionista non è in grado di dimostrare l'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti all'asserzione; (...)		
Articolo 1, par. 4 Modifiche dell'allegato della direttiva 2005/29/CE – punto 4-ter) aggiuntivo	4 ter) Formulare un'asserzione ambientale concernente il prodotto nel suo complesso o l'attività dell'operatore economico nel suo complesso quando riguarda soltanto un determinato aspetto del prodotto o uno specifico elemento dell'attività dell'operatore economico.	Articolo 1, comma 1, lettera d), numero 2) Inserimento della lettera d-ter) all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 23 Articolo 23 Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli (...) d-ter) formulare un'asserzione ambientale concernente il prodotto nel suo complesso o l'attività del professionista nel suo complesso quando riguarda soltanto un determinato aspetto del prodotto o uno specifico elemento dell'attività del professionista; (...)		
Articolo 1, par. 4 Modifiche dell'allegato della direttiva 2005/29/CE – punto 4-quater) aggiuntivo	4 quater) Asserire, sulla base della compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull'ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra.	Articolo 1, comma 1, lettera d), numero 2) Inserimento della lettera d-quater) all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 23 Articolo 23 Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli (...)		



		2005, n. 206 (Codice del consumo)	d- <i>quater</i>) asserire, sulla base della compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull'ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra;». (...)		
Articolo 1, par. 4 Modifiche dell'allegato della direttiva 2005/29/CE – punto 10- <i>bis</i>) aggiuntivo	3) è inserito il punto seguente: 10 bis) Presentare requisiti imposti per legge sul mercato dell'Unione per tutti i prodotti appartenenti a una data categoria come se fossero un tratto distintivo dell'offerta dell'operatore economico.	Articolo 1, comma 1, lettera d), numero 3) Inserimento della lettera l-<i>bis</i>) all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 23 Articolo 23 Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli (...) «l- <i>bis</i>) presentare requisiti imposti per legge sul mercato dell'Unione europea per tutti i prodotti appartenenti a una data categoria come se fossero un tratto distintivo dell'offerta del professionista;». (...)		
Articolo 1, par. 4 Modifiche dell'allegato della direttiva 2005/29/CE – punto 23- <i>quinq</i> ues) aggiuntivo	4) sono inseriti i punti seguenti: 23 <i>quinq</i> ues) Non informare il consumatore del fatto che un dato aggiornamento del software inciderà	Articolo 1, comma 1, lettera d), numero 4) Inserimento della lettera bb-<i>quinq</i>ues) all'articolo 23, comma	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 23 Articolo 23 Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli		



	negativamente sul funzionamento di beni che comprendono elementi digitali o sull'uso del contenuto digitale o dei servizi digitali.	1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	(...) bb- <i>quinquies</i>) non informare il consumatore del fatto che un dato aggiornamento del software inciderà negativamente sul funzionamento di beni che comprendono elementi digitali o sull'uso del contenuto digitale o dei servizi digitali; (...)		
Articolo 1, par. 4 Modifiche dell'allegato della direttiva 2005/29/CE – punto 23- <i>sexies</i>) aggiuntivo	23 <i>sexies</i>) Presentare come necessario un aggiornamento del software che si limita a migliorare alcune caratteristiche di funzionalità.	Articolo 1, comma 1, lettera d), numero 4) Inserimento della lettera bb-<i>sexies</i>) all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 23 Articolo 23 Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli (...) bb- <i>sexies</i>) presentare come necessario un aggiornamento del software che si limita a migliorare alcune caratteristiche di funzionalità;		
Articolo 1, par. 4 Modifiche dell'allegato della direttiva 2005/29/CE –	23 <i>septies</i>) Qualsiasi comunicazione commerciale relativa a un bene contenente una caratteristica introdotta	Articolo 1, comma 1, lettera d), numero 4)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 23 Articolo 23		



punto 23-septies) aggiuntivo	per limitarne la durabilità, nonostante le informazioni sulla caratteristica e sui suoi effetti sulla durabilità del bene siano a disposizione dell'operatore economico.	Inserimento della lettera bb-septies) all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli (...) bb-septies) qualsiasi comunicazione commerciale relativa a un bene contenente una caratteristica introdotta per limitarne la durabilità, nonostante le informazioni sulla caratteristica e sui suoi effetti sulla durabilità del bene siano a disposizione del professionista;» (...)		
Articolo 1, par. 4 Modifiche dell'allegato della direttiva 2005/29/CE – punto 23-octies) aggiuntivo	23 octies) Asserire falsamente che, in condizioni d'uso normali, il bene presenta una determinata durabilità in termini di tempo o intensità d'uso.	Articolo 1, comma 1, lettera d), numero 4) Inserimento della lettera bb-octies) all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 23 Articolo 23 Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli (...) bb-octies) asserire falsamente che, in condizioni d'uso normali, il bene presenta una determinata durabilità in termini di tempo o intensità d'uso; (...)		
Articolo 1, par. 4 Modifiche dell'allegato della direttiva 2005/29/CE –	23 nonies) Presentare il bene come riparabile quando non lo è.	Articolo 1, comma 1, lettera d), numero 4)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 23 Articolo 23		



punto 23-nonies) aggiuntivo		Inserimento della lettera bb-nonies) all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli (...) bb- novies) presentare il bene come riparabile quando non lo è; (...)		
Articolo 1, par. 4 Modifiche dell'allegato della direttiva 2005/29/CE – punto 23-decies) aggiuntivo	23 decies) Indurre il consumatore a sostituire o reintegrare materiali di consumo del bene prima di quanto sarebbe necessario per motivi tecnici.	Articolo 1, comma 1, lettera d), numero 4) Inserimento della lettera bb-decies) all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 23 Articolo 23 Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli (...) bb- decies) indurre il consumatore a sostituire o reintegrare materiali di consumo del bene prima di quanto sarebbe necessario per motivi tecnici; (...)		
Articolo 1, par. 4 Modifiche dell'allegato della direttiva 2005/29/CE – punto 23-undecies) aggiuntivo	23 undecies) Non informare che la funzionalità di un bene sarà compromessa dall'utilizzo di materiali di consumo, pezzi di ricambio o accessori non forniti dal produttore originale, o asserire falsamente che tale compromissione si verificherà.».	Articolo 1, comma 1, lettera d), numero 4) Inserimento della lettera bb-undecies) all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 23 Articolo 23 Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli (...) bb- undecies) non informare che la funzionalità di un bene sarà		



			compromessa dall'utilizzo di materiali di consumo, pezzi di ricambio o accessori non forniti dal produttore originale, o asserire falsamente che tale compromissione si verificherà. (...)		
Articolo 2	La direttiva 2011/83/UE è così modificata				
Articolo 2, paragrafo 1	1) all'articolo 2 sono inserite le lettere seguenti:				
Articolo 2, paragrafo 1 Modifiche della direttiva 2011/83/UE, articolo 2, lettera 14 bis aggiuntiva	«14 bis) “garanzia commerciale di durabilità”: una garanzia commerciale di durabilità del produttore di cui all'articolo 17 della direttiva (UE) 2019/771, in base alla quale il produttore è responsabile direttamente nei confronti del consumatore per la riparazione o la sostituzione dei beni nell'arco di tutto il periodo di durata della garanzia commerciale di durabilità in conformità dell'articolo 14 della direttiva (UE) 2019/771, qualora i beni non mantengano la propria durabilità;	Articolo 1, comma 1, lettera e), numero 2) Inserimento della lettera p-bis) all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 45 Articolo 45 Definizioni 1. Ai fini delle Sezioni da I a IV del presente capo, si intende per: (...) p-bis) “garanzia commerciale di durabilità”: una garanzia commerciale di durabilità del produttore di cui all'articolo 135-quinquies, in base alla quale il produttore è responsabile direttamente nei confronti del consumatore per la riparazione o la sostituzione dei beni nell'arco di tutto il periodo di durata della garanzia commerciale di durabilità in conformità		



			all'articolo 135-ter, se i beni non mantengono la propria durabilità; (...)		
Articolo 2, paragrafo 1 Modifiche della direttiva 2011/83/UE, articolo 2, lettera 14 ter aggiuntiva	14 ter) “durabilità”: la durabilità quale definita all'articolo 2, punto 13, della direttiva (UE) 2019/771;	Articolo 1, comma 1, lettera e), numero 2) Inserimento della lettera p-ter) all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 45 Articolo 45 Definizioni (...) p-ter) “durabilità”: la capacità dei beni di mantenere le loro specifiche funzioni e prestazioni attraverso un uso normale; (...)		
Articolo 2, paragrafo 1 Modifiche della direttiva 2011/83/UE, articolo 2, lettera 14 quater aggiuntiva	14 quater) “produttore”: il produttore quale definito all'articolo 2, punto 4, della direttiva (UE) 2019/771;	Articolo 1, comma 1, lettera e), numero 1) Inserimento della lettera b-bis) all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 45 Articolo 45 Definizioni (...) «b-bis) “produttore”: il fabbricante di un bene, l'importatore di un bene nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene il suo nome, marchio o altro segno distintivo; (...)		



Articolo 2, paragrafo 1 Modifiche della direttiva 2011/83/UE, articolo 2, lettera 14 quinquies aggiuntiva	14 quinquies) “indice di riparabilità”: indice che esprime l’idoneità di un bene ad essere riparato sulla base di requisiti armonizzati stabiliti a livello dell’Unione;	Articolo 1, comma 1, lettera e), numero 2) Inserimento della lettera p-quater) all’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 45 Articolo 45 Definizioni (...) p-quater) “indice di riparabilità”: indice che esprime l’idoneità di un bene ad essere riparato sulla base di requisiti armonizzati stabiliti a livello dell’Unione europea; (...)		
Articolo 2, paragrafo 1 Modifiche della direttiva 2011/83/UE, articolo 2, lettera 14 sexies aggiuntiva	14 sexies) “aggiornamento del software”: aggiornamento gratuito, compreso un aggiornamento di sicurezza, necessario per mantenere conformi alle direttive (UE) 2019/770 e (UE) 2019/771 i beni comprendenti elementi digitali, contenuti digitali e servizi digitali;	Articolo 1, comma 1, lettera e), numero 2) Inserimento della lettera p-quinquies) all’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 45 Articolo 45 Definizioni (...) p-quinquies) “aggiornamento del software”: aggiornamento gratuito, compreso un aggiornamento di sicurezza, necessario per mantenere conformi all’articolo 130 e all’articolo 135-undecies i beni comprendenti elementi digitali, contenuti digitali e servizi digitali, compreso un aggiornamento di sicurezza,		



			oppure un aggiornamento delle funzionalità;».		
			(...)		
Articolo 2, paragrafo 2	all'articolo 5, il paragrafo 1 è così modificato:				
Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)	a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:				
Articolo 2, paragrafo 2, lettera a) Modifiche della direttiva 2011/83/UE, articolo 5, paragrafo 1, lettera e) sostitutiva	e) un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per i beni e dei suoi elementi principali, compresa la durata minima di due anni ai sensi della direttiva (UE) 2019/771, in modo visibile, utilizzando l'avviso armonizzato di cui all'articolo 22 bis della presente direttiva;	Articolo 1, comma 1, lettera f), numero 1) Sostituzione della lettera e) dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 48 Articolo 48 Obblighi d'informazione nei contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali 1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto diverso da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le seguenti informazioni in modo chiaro e comprensibile, qualora esse non siano già apparenti dal contesto: (...) e) oltre a un richiamo dell'esistenza della garanzia legale di conformità per i beni, il contenuto digitale e i servizi digitali, l'esistenza e le condizioni		



			del servizio postvendita e delle garanzie convenzionali, se applicabili; «e) un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per i beni e dei suoi elementi principali, compresa la durata minima di due anni ai sensi dell'articolo 133, in modo visibile, utilizzando l'avviso armonizzato di cui all'articolo 65-ter».		
Articolo 2, paragrafo 2, lettera b)	b) sono inserite le lettere seguenti:				
Articolo 2, paragrafo 2, lettera b) Modifiche della direttiva 2011/83/UE, articolo 5, paragrafo 1, lettera e bis) aggiuntiva	e bis) se il produttore offre al consumatore una garanzia commerciale di durabilità senza costi aggiuntivi, che copre il bene nel suo complesso ed ha una durata superiore a due anni e mette tali informazioni a disposizione dell'operatore economico, l'informazione che tale bene beneficia di tale garanzia, l'indicazione della relativa durata e un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di	Articolo 1, comma 1, lettera f), numero 2) Inserimento della lettera e-bis) dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 48 Articolo 48 Obblighi d'informazione nei contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali (...) «e-bis) se il produttore offre al consumatore una garanzia commerciale di durabilità senza costi aggiuntivi, che copre il bene		



	conformità, in modo visibile, mediante l'etichetta armonizzata di cui all'articolo 22 bis;		nel suo complesso ed ha una durata superiore a due anni e mette tali informazioni a disposizione dell'operatore economico, l'informazione che tale bene beneficia di tale garanzia, l'indicazione della relativa durata e un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità, in modo visibile, mediante l'etichetta armonizzata di cui all'articolo 65-ter; (...)		
Articolo 2, paragrafo 2, lettera b) Modifiche della direttiva 2011/83/UE, articolo 5, paragrafo 1, lettera e ter) aggiuntiva	e ter) un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per il contenuto digitale e i servizi digitali;	Articolo 1, comma 1, lettera f), numero 2) Inserimento della lettera e-ter) dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 48 Articolo 48 Obblighi d'informazione nei contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali (...) e-ter) un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per il contenuto digitale e i servizi digitali; (...)		



Articolo 2, paragrafo 2, lettera b) Modifiche della direttiva 2011/83/UE, articolo 5, paragrafo 1, lettera e quater) aggiuntiva	e quater) se applicabili, l'esistenza e le condizioni dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali;	Articolo 1, comma 1, lettera f), numero 2) Inserimento della lettera e-quater) dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 48 Articolo 48 Obblighi d'informazione nei contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali (...) e-quater) se applicabili, l'esistenza e le condizioni dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali; (...)		
Articolo 2, paragrafo 2, lettera b) Modifiche della direttiva 2011/83/UE, articolo 5, paragrafo 1, lettera e quinquies) aggiuntiva	e quinquies) per i beni comprendenti elementi digitali, per i contenuti digitali e per i servizi digitali, se il produttore o il fornitore mette a disposizione dell'operatore economico le informazioni, il periodo minimo, sia esso espresso mediante un termine o con riferimento a una data, per il quale il produttore o il fornitore fornisce aggiornamenti del software.	Articolo 1, comma 1, lettera f), numero 2) Inserimento della lettera e-quinquies) dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 48 Articolo 48 Obblighi d'informazione nei contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali (...) e-quinquies) per i beni comprendenti elementi digitali, per i contenuti digitali e per i servizi digitali, se il produttore o il fornitore mette a disposizione dell'operatore economico le informazioni, il periodo minimo,		



			sia esso espresso mediante un termine o con riferimento a una data, per il quale il produttore o il fornitore fornisce aggiornamenti del software;».		
			(...)		
Articolo 2, paragrafo 2, lettera c)	c) sono aggiunte le lettere seguenti:				
Articolo 2, paragrafo 2, lettera c) Modifiche della direttiva 2011/83/UE, articolo 5, paragrafo 1, lettera i) aggiuntiva	i) se applicabile, l'indice di riparabilità dei beni;	Articolo 1, comma 1, lettera f), numero 3) Inserimento della lettera h-bis) dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 48 Articolo 48 Obblighi d'informazione nei contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali (...) «h-bis) se applicabile, l'indice di riparabilità dei beni; (...)		
Articolo 2, paragrafo 2, lettera c) Modifiche della direttiva 2011/83/UE, articolo 5, paragrafo 1, lettera j) aggiuntiva	j) se la lettera i) non è applicabile e a condizione che il produttore metta le informazioni a disposizione dell'operatore economico, informazioni concernenti la	Articolo 1, comma 1, lettera f), numero 3) Inserimento della lettera h-ter) dell'articolo 48, comma	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 48 Articolo 48		



	disponibilità, il costo stimato e la procedura di ordinazione dei pezzi di ricambio necessari per mantenere la conformità dei beni, informazioni sulla disponibilità di istruzioni per la riparazione e la manutenzione ed informazioni sulle restrizioni alla riparazione.	1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Obblighi d'informazione nei contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali (...) h-ter) se la lettera h-bis) non è applicabile e a condizione che il produttore metta le informazioni a disposizione dell'operatore economico, informazioni concernenti la disponibilità, il costo stimato e la procedura di ordinazione dei pezzi di ricambio necessari per mantenere la conformità dei beni, informazioni sulla disponibilità di istruzioni per la riparazione e la manutenzione e informazioni sulle restrizioni alla riparazione;». (...)		
Articolo 2, paragrafo 3	all'articolo 6, il paragrafo 1 è così modificato:				
Articolo 2, paragrafo 3, lettera a)	a) la lettera g) è sostituita dalla seguente:				
Articolo 2, paragrafo 3, lettera a) Modifiche della direttiva 2011/83/UE, articolo 6, paragrafo 1, lettera g) sostitutiva	g) le modalità di pagamento, consegna, incluse ove disponibili opzioni di consegna rispettose dell'ambiente, esecuzione, la data entro la quale l'operatore economico si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del caso, il trattamento dei reclami da	Articolo 1, comma 1, lettera g), numero 1) Sostituzione della lettera g) dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 49 Articolo 49 Obblighi di informazione nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali 1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a		



	parte dell'operatore economico;		distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile: (...) g) le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del caso, il trattamento dei reclami da parte del professionista; «g) le modalità di pagamento, consegna, incluse ove disponibili opzioni di consegna rispettose dell'ambiente, esecuzione, la data entro la quale l'operatore economico si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del caso, il trattamento dei reclami da parte del professionista;».		
Articolo 2, paragrafo 3, lettera b)	b) la lettera l) è sostituita dalla seguente:				
Articolo 2, paragrafo 3, lettera b) Modifiche della direttiva 2011/83/UE,	l) un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per i beni e dei suoi elementi principali, compresa la durata minima di	Articolo 1, comma 1, lettera g), numero 2) Sostituzione della lettera n) dell'articolo	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 49 Articolo 49		



articolo 6, paragrafo 1, lettera l) sostitutiva	due anni ai sensi della direttiva (UE) 2019/771, in modo visibile, utilizzando l'avviso armonizzato di cui all'articolo 22 bis della presente direttiva;	49, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Obblighi di informazione nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali (...) n) un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per i beni, il contenuto digitale e i servizi digitali; «n) un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per i beni e dei suoi elementi principali, compresa la durata minima di due anni ai sensi dell'articolo 133, in modo visibile, utilizzando l'avviso armonizzato di cui all'articolo 65-ter».		
Articolo 2, paragrafo 3, lettera c)	c) sono inserite le lettere seguenti:				
Articolo 2, paragrafo 3, lettera c) Modifiche della direttiva 2011/83/UE, articolo 6, paragrafo 1, lettera l bis) aggiuntiva	l bis) se il produttore offre al consumatore una garanzia commerciale di durabilità senza costi aggiuntivi, che copre il bene nel suo complesso ed ha una durata superiore a due anni e mette tali informazioni a disposizione dell'operatore economico, l'informazione	Articolo 1, comma 1, lettera g), numero 3) Introduzione della lettera n-bis) dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 49 Articolo 49 Obblighi di informazione nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali (...)		



	che tale bene beneficia di tale garanzia, l'indicazione della relativa durata e un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità, in modo visibile, mediante l'etichetta armonizzata di cui all'articolo 22 bis;		n-bis) se il produttore offre al consumatore una garanzia commerciale di durabilità senza costi aggiuntivi, che copre il bene nel suo complesso ed ha una durata superiore a due anni e mette tali informazioni a disposizione dell'operatore economico, l'informazione che tale bene beneficia di tale garanzia, l'indicazione della relativa durata e un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità, in modo visibile, mediante l'etichetta armonizzata di cui all'articolo 65-ter;		
Articolo 2, paragrafo 3, lettera c) Modifiche della direttiva 2011/83/UE, articolo 6, paragrafo 1, lettera l ter) aggiuntiva	l ter) un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per il contenuto digitale e i servizi digitali;	Articolo 1, comma 1, lettera g), numero 3) Introduzione della lettera n-ter) dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 49 Articolo 49 Obblighi di informazione nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali (...) n-ter) un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per il		



			contenuto digitale e i servizi digitali; (...)		
Articolo 2, paragrafo 3, lettera c) Modifiche della direttiva 2011/83/UE, articolo 6, paragrafo 1, lettera l quater) aggiuntiva	l quater) per i beni comprendenti elementi digitali, per i contenuti digitali o per i servizi digitali, se il produttore o il fornitore mette a disposizione dell'operatore economico tali informazioni, il periodo minimo, sia esso espresso mediante un termine o con riferimento a una data, per il quale il produttore o il fornitore fornisce aggiornamenti del software.	Articolo 1, comma 1, lettera g), numero 3) Introduzione della lettera n-quater) dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 49 Articolo 49 Obblighi di informazione nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali (...) n-quater) per i beni comprendenti elementi digitali, per i contenuti digitali o per i servizi digitali, se il produttore o il fornitore mette a disposizione dell'operatore economico tali informazioni, il periodo minimo, sia esso espresso mediante un termine o con riferimento a una data, per il quale il produttore o il fornitore fornisce aggiornamenti del software;». (...)		
Articolo 2, paragrafo 3, lettera d)	d) sono aggiunte le lettere seguenti:				
Articolo 2, paragrafo 3, lettera d) Modifiche della direttiva 2011/83/UE, articolo 6, paragrafo 1, lettera u) aggiuntiva	u) se applicabile, l'indice di riparabilità dei beni;	Articolo 1, comma 1, lettera g), numero 4) Introduzione della lettera v-bis) dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 49 Articolo 49 Obblighi di informazione nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali		



		2005, n. 206 (Codice del consumo)	(...) «v-bis) se applicabile, l'indice di riparabilità dei beni;» (...)		
Articolo 2, paragrafo 3, lettera d) Modifiche della direttiva 2011/83/UE, articolo 6, paragrafo 1, lettera v) aggiuntiva	v) se la lettera u) non è applicabile e a condizione che il produttore metta tali informazioni a disposizione dell'operatore economico, informazioni concernenti la disponibilità, il costo stimato e la procedura di ordinazione dei pezzi di ricambio necessari per mantenere la conformità del bene, informazioni sulla disponibilità di istruzioni per la riparazione e la manutenzione e informazioni sulle restrizioni alla riparazione.	Articolo 1, comma 1, lettera g), numero 4) Introduzione della lettera v-ter) dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 49 Articolo 49 Obblighi di informazione nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali (...) «v-ter) se la lettera v-bis) non è applicabile e a condizione che il produttore metta tali informazioni a disposizione del professionista, informazioni concernenti la disponibilità, il costo stimato e la procedura di ordinazione dei pezzi di ricambio necessari per mantenere la conformità del bene, informazioni sulla disponibilità di istruzioni per la riparazione e la manutenzione e informazioni sulle restrizioni alla riparazione;».		
Articolo 2, paragrafo 4	4) all'articolo 8, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:				



Articolo 2, paragrafo 4 Modifiche della direttiva 2011/83/UE, articolo 8, paragrafo 2, primo comma sostitutivo	«2. Se un contratto a distanza che deve essere concluso con mezzi elettronici impone al consumatore l'obbligo di pagare, l'operatore economico gli comunica in modo chiaro ed evidente le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), e), l bis), o) e p), direttamente prima che il consumatore inoltri l'ordine.»	Articolo 1, comma 1, lettera h) Sostituzione dell'articolo 51, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 51 Articolo 51 Requisiti formali per i contratti a distanza (...) 2. Se un contratto a distanza che deve essere concluso con mezzi elettronici impone al consumatore l'obbligo di pagare, il professionista gli comunica in modo chiaro ed evidente le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, lettere a), e), q) ed r), direttamente prima che il consumatore inoltri l'ordine. «2. Se un contratto a distanza che deve essere concluso con mezzi elettronici impone al consumatore l'obbligo di pagare, l'operatore economico gli comunica in modo chiaro ed evidente le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, lettere a), e), n-bis), q) e r) direttamente prima che il consumatore inoltri l'ordine.».		
Articolo 2, paragrafo 5	al capo V è inserito l'articolo seguente:				



Articolo 2, paragrafo 5 Modifiche della direttiva 2011/83/UE, articolo – Capo V aggiuntivo	«Articolo 22 bis Avviso armonizzato ed etichetta armonizzata 1. Al fine di garantire che i consumatori siano ben informati e possano comprendere facilmente i loro diritti in tutta l'Unione, le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera l), sono fornite mediante l'utilizzo di un avviso armonizzato e le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e bis), e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera l bis), sono fornite mediante l'utilizzo di un'etichetta armonizzata. (...)	Articolo 1, comma 1, lettere i) e l) Inserimento dell'articolo 65-ter e dell'allegato II-octies al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 65-ter Articolo 65-ter (Avviso armonizzato ed etichetta armonizzata) 1. Le informazioni di cui all'articolo 48, comma 1, lettera e), e all'articolo 49, comma 1, lettera n), sono fornite mediante l'utilizzo dell'avviso armonizzato di cui all'allegato II-octies – Parte 1. 2. Le informazioni di cui all'articolo 48, comma 1, lettera e-bis), e dell'articolo 49, comma 1, lettera n-bis), sono fornite mediante l'utilizzo dell'etichetta armonizzata di cui all'allegato II-octie – Parte 2s.		L'allegato II-octies del d.lgs. 206/2005 recepisce quanto previsto dagli atti di esecuzione di cui all'art. 22-bis della Direttiva 83/2011.
Articolo 2, paragrafo 5 Modifiche della direttiva 2011/83/UE, articolo – Capo V aggiuntivo	Articolo 22 bis Avviso armonizzato ed etichetta armonizzata (...) 2. Entro il 27 settembre 2025 la Commissione, mediante atti di esecuzione, specifica il formato e il contenuto				Non necessita di recepimento.



	dell'avviso armonizzato di cui al paragrafo 1. (...)				
Articolo 2, paragrafo 5 Modifiche della direttiva 2011/83/UE, articolo – Capo V aggiuntivo	Articolo 22 bis Avviso armonizzato ed etichetta armonizzata (...) 3. L'avviso armonizzato contiene i principali elementi della garanzia legale di conformità, compresa la durata minima di due anni prevista dalla direttiva (UE) 2019/771, e un riferimento generale alla possibilità che la durata della garanzia legale di conformità sia più lunga a norma del diritto nazionale. (...)	Articolo 1, comma 1, lettere i) e l) Inserimento dell'articolo 65-ter e dell'allegato II-octies al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 65-ter Articolo 65-ter (Avviso armonizzato ed etichetta armonizzata) 1. Le informazioni di cui all'articolo 48, comma 1, lettera e), e all'articolo 49, comma 1, lettera n), sono fornite mediante l'utilizzo dell'avviso armonizzato di cui all'allegato II-octies – parte 1 . 2. Le informazioni di cui all'articolo 48, comma 1, lettera e-bis), e dell'articolo 49, comma 1, lettera n-bis), sono fornite mediante l'utilizzo dell'etichetta armonizzata di cui all'allegato II-octies – parte 2 .		L'allegato II-octies del d.lgs. 206/2005 recepisce quanto previsto dagli atti di esecuzione di cui all'art. 22-bis della Direttiva 83/2011 (v. Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1960 della Commissione del 25 settembre 2025 relativo al formato e al contenuto dell'avviso armonizzato sulla garanzia legale di conformità e dell'etichetta armonizzata per la garanzia commerciale di durabilità).
Articolo 2, paragrafo 5 Modifiche della direttiva 2011/83/UE, articolo – Capo V aggiuntivo	Articolo 22 bis Avviso armonizzato ed etichetta armonizzata (...) 4. Entro il 27 settembre 2025 la Commissione, mediante atti di esecuzione, specifica il				Non necessita di recepimento



	formato e il contenuto dell'etichetta armonizzata di cui al paragrafo 1. (...)				
Articolo 2, paragrafo 5 Modifiche della direttiva 2011/83/UE, articolo – Capo V aggiuntivo	Articolo 22 bis Avviso armonizzato ed etichetta armonizzata (...) 5. L'avviso armonizzato e l'etichetta armonizzata sono facilmente riconoscibili e comprensibili per i consumatori e di facile utilizzo e riproduzione per gli operatori economici. (...)				Non necessita di recepimento. Si precisa che non è stata inserita una specifica disposizione di recepimento del paragrafo 5 dell'articolo 22-bis posto che l'allegato II- <i>octies</i> del d.lgs. 206/2005 riproduce l'Allegato A dello schema di d.lgs. che a sua volta recepisce quanto previsto dagli atti di esecuzione di cui all'art. 22- <i>bis</i> della Direttiva 83/2011 (v. Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1960 della Commissione del 25 settembre 2025 relativo al formato e al contenuto dell'avviso armonizzato sulla garanzia legale di conformità e dell'etichetta armonizzata per la garanzia commerciale di durabilità).
Articolo 2, paragrafo 5 Modifiche della direttiva 2011/83/UE, articolo – Capo V aggiuntivo	Articolo 22 bis Avviso armonizzato ed etichetta armonizzata (...) 6. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27 bis.»				Non necessita di recepimento
Articolo 2, paragrafo 6	6) è inserito l'articolo seguente:				



Articolo 2, paragrafo 6 Modifiche della direttiva 2011/83/UE, articolo – art. 27 bis aggiuntivo	«Articolo 27 bis Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.				Non necessita di recepimento
Articolo 3	Relazioni della Commissione e riesame Entro il 27 settembre 2031, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva. La relazione comprende una valutazione del contributo della presente direttiva al rafforzamento dei diritti dei consumatori, in particolare dell'efficacia dell'etichetta armonizzata e dell'avviso armonizzato per accrescere la disponibilità delle garanzie commerciali di durabilità e la				Non necessita di recepimento



	loro comprensione da parte dei consumatori, nonché la consapevolezza dei consumatori in merito ai loro diritti nell'ambito della garanzia legale di conformità. La relazione valuta inoltre il contributo complessivo della presente direttiva alla partecipazione dei consumatori alla transizione verde e il suo impatto sugli operatori economici. La relazione è corredata, se del caso, di opportune proposte legislative				
Articolo 4	Recepimento 1. Entro il 27 marzo 2026, gli Stati membri adottano e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 27 settembre 2026. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del	ART. 2 (Disposizioni finali) 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 27 settembre 2026.			



	riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.				
Articolo 5	Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea				Non necessita di recepimento
Articolo 6	Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.				Non necessita di recepimento
ALLEGATO I della direttiva 2005/29/CE)	v. sub art. 1, par. 4 Modifiche dell'allegato della direttiva 2005/29/CE	Articolo 1, comma 1, lettera d)	v. sub art. 23 del codice del consumo		

(Bianco: Articoli/paragrafi il cui recepimento è richiesto)

(Giallo: Articoli/paragrafi il cui recepimento è facoltativo; se uno SM decide di recepire tali disposizioni (spesso esenzioni o misure volontarie), gli Stati membri devono assicurare il corretto recepimento.)

(Blu: Articoli/paragrafi il cui recepimento non è richiesto)



*Questo intende essere un modello generale adattabile alla direttiva interessata e alle sue specifiche esigenze. Le categorie possono rimanere vuote se non applicabili (per esempio le colonne “disposizioni” se gli articoli/paragrafi sono stati già sufficientemente citati). Questa tabella può anche essere completata/sostituita con altri documenti esplicativi. Possono essere prodotti più di una tabella o di un documento esplicativo. Gli orientamenti espressi in questa guida, inclusi i colori, riflettono solo l’interpretazione dei servizi della Commissione e non pregiudicano alcuna azione o posizione della Commissione sulla materia. Le informazioni fornite non pregiudicano la valutazione della Commissione sulla completezza o conformità delle misure nazionali di recepimento, né la loro idoneità a soddisfare i requisiti di certezza giuridica imposti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, la quale è la sola fonte di interpretazione definitiva del diritto UE.

** Questa colonna dovrebbe includere le misure pre-vigenti la direttiva o le misure generali, che servono a incorporare la direttiva nella legislazione nazionale e che potrebbero avere un impatto sul suo recepimento. In questo caso, deve essere chiaramente spiegato il rapporto di tali misure con le disposizioni della direttiva.



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2024/825 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 28 FEBBRAIO 2024, CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 2005/29/CE E 2011/83/UE PER QUANTO RIGUARDA LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI CONSUMATORI PER LA TRANSIZIONE VERDE MEDIANTE IL MIGLIORAMENTO DELLA TUTELA DALLE PRATICHE SLEALI E DELL'INFORMAZIONE

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Il presente decreto recepisce la direttiva (UE) 2024/825 ed è redatto in conformità alla delega contenuta nella legge 13 giugno 2025, n. 91 recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024”, il cui allegato A, al punto 8), ricomprende la direttiva in questione, per la quale non sono previsti criteri di delega specifici.

Il presente decreto si compone di 3 articoli e un allegato, così suddivisi:

- **Articolo 1** (*Modifiche al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206*) reca le disposizioni di modifica ed integrazione al Codice del consumo (nel prosieguo anche: Codice) necessarie per il recepimento della direttiva. L'articolo è composto da un unico comma, suddiviso in lettere.

La **lettera a)**, modifica l'articolo 18, comma 1, del Codice inserendovi alcune definizioni: in particolare, introduce la lettera c-bis) con la definizione di “beni” e le lettere n-quater) “asserzione ambientale”, n-quinqies) “asserzione ambientale generica”, n-sexies) “marchio di sostenibilità”, n-septies) “sistema di certificazione”, n-octies) “eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali”, n-novies) “durabilità”, n-decies) “aggiornamento del software”, n-undecies) “materiali di consumo” e n-duodecies) “funzionalità”.

Con la **lettera b)**, innanzitutto, si sostituisce la lettera b) del comma 1 dell'articolo 21 del Codice riconoscendo, nell'ambito delle “caratteristiche principali del prodotto”, espressa rilevanza alle caratteristiche ambientali o sociali di un prodotto e agli aspetti relativi alla circolarità, quali la durabilità, la riparabilità o la riciclabilità.

La stessa lettera b), poi, inserisce al comma 2 dell'articolo 21 del Codice le lettere b-ter) e b-quater), inserendo due nuove fattispecie di pratiche ingannevoli.

La **lettera c)** inserisce il comma 5-ter all'articolo 22 del Codice, in materia di informazioni rilevanti nei casi in cui il professionista fornisce un servizio di raffronto fra prodotti.

La **lettera d)** inserisce, all'articolo 23, comma 1, del Codice, la lettera b-bis), le lettere da d-bis) a d-quater), la lettera l-bis) e le lettere da bb-quinqies) a bb-undecies), estendendo così l'elenco delle pratiche commerciali considerate, in ogni caso, ingannevoli.

La **lettera e)** modifica l'articolo 45, comma 1, del Codice con l'introduzione della lettera b-bis) che reca la definizione di “produttore”, la lettera p-bis) che definisce la “garanzia commerciale di durabilità”, la lettera p-ter) che definisce la “durabilità”, la lettera p-quater) che introduce la definizione di “indice di riparabilità” e la lettera p-quinqies) detta la definizione di “aggiornamento del software”.



La **lettera f)** modifica l'articolo 48, comma 1, del Codice e, in particolare, sostituisce la lettera e) al fine di ricomprendere il riferimento al promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per i beni e i suoi elementi ed introduce:

- i. la lettera *e-bis*) riferita all'informazione sulla garanzia commerciale di durabilità senza costi aggiuntivi;
- ii. la lettera *e-ter*) riferita a un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per il contenuto digitale e i servizi digitali;
- iii. la lettera *e-quater*) che aggiunge le informazioni da offrire al consumatore (quelle, se applicabili, sull'esistenza e le condizioni dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali);
- iv. lettera *e-quinquies*) dedicata alle informazioni dovute per i beni comprendenti elementi digitali;
- v. la lettera *h-bis*) riferita all'indice di riparabilità dei beni (se applicabile);
- vi. la lettera *h-ter*) che prevede le ulteriori informazioni dovute nel caso di inapplicabilità della lettera *h-bis*) e a condizione che il produttore metta le informazioni a disposizione dell'operatore economico.

La **lettera g)** reca le seguenti modifiche all'articolo 49, comma 1, del Codice:

- i. sostituisce la lettera g) che, come modificata, fa riferimento alle modalità di pagamento, consegna, incluse ove disponibili opzioni di consegna rispettose dell'ambiente;
- ii. sostituisce la lettera n) che si riferisce a un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per i beni e di suoi elementi principali;
- iii. introduce la lettera *n-bis*) prevedendo la necessità di informare il consumatore che beneficia della garanzia di durabilità senza costi aggiuntivi;
- iv. introduce la lettera *n-ter*) prevedendo un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per il contenuto digitale e i servizi digitali;
- v. introduce la lettera *n-quater*) dedicata alle informazioni dovute per i beni comprendenti elementi digitali, per i contenuti digitali e per i servizi digitali;
- vi. introduce la lettera *v-bis*) che attiene all'indice di riparabilità, se applicabile;
- vii. introduce la lettera *v-ter*), che indica le informazioni dovute nell'ipotesi in cui la lettera *v-bis*) non è applicabile e a condizione che il produttore metta dette informazioni a disposizione del professionista.

La **lettera h)** modifica l'articolo 51, comma 2 del Codice, prevedendo che per i contratti a distanza conclusi con mezzi elettronici che impongono al consumatore di pagare, l'operatore economico è tenuto a comunicare, in modo chiaro ed evidente e prima che il consumatore inoltri l'ordine, anche le informazioni sulla garanzia commerciale di durabilità offerta dal produttore.

La **lettera i)** inserisce il nuovo articolo 65-ter alla parte III, titolo III, capo I, sezione IV in materia di avviso armonizzato ed etichetta armonizzata. In particolare, prevede che le informazioni relative alla garanzia legale di conformità siano contenute nell'avviso armonizzato di cui alla parte 1 del nuovo allegato II-octies, mentre quelle relative alla garanzia di durabilità nell'etichetta armonizzata di cui alla parte 2 del medesimo allegato.

La **lettera l)**, infine, introduce l'allegato II-octies al Codice, che costituisce l'allegato A del presente decreto.

Le disposizioni in esame non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limitano a rafforzare i diritti dei consumatori, contrastando le pratiche sleali e potenziando i presidi informativi posti a tutela di questi ultimi.

Tali previsioni rientrano nell'ambito di azione dell' Autorità garante della concorrenza e del mercato, la quale – in qualità di autorità competente - già svolge, nell'ambito delle attività istituzionali proprie, tutte le attività di verifica del rispetto delle regole di mercato nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio.

- **Articolo 2** (*Disposizioni finali*) attiene al termine a partire dal quale si applicano le nuove disposizioni contenute nel presente decreto.

- **Articolo 3** (*Clausola di invarianza finanziaria*) reca la clausola di invarianza, la quale *prevede la non onerosità delle disposizioni introdotte a carico della finanza pubblica, in quanto le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Ministero delle imprese e del made in Italy.

Titolo: Schema di decreto legislativo recante “*attuazione della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione*”.

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero delle imprese e del made in Italy.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Lo schema di decreto legislativo in esame recepisce la direttiva (UE) 2024/825 (in seguito anche: direttiva) ed è redatto in conformità alla delega contenuta nella legge 13 giugno 2025, n. 91 recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2024”, il cui allegato A, al numero 8), ricomprende la direttiva in questione.

La direttiva muove dall’intento di rafforzare i diritti dei consumatori, contrastando le pratiche sleali e rafforzando i presidi informativi posti a tutela di questi ultimi, contribuendo, al contempo, a un’economia circolare, pulita e verde.

L’intervento normativo euro-unitario in parola, che dà seguito al Green Deal europeo e rientra tra le iniziative previste dall’Agenda dei consumatori 2020 e dal Piano d’azione per l’economia circolare dello stesso anno, valorizza la partecipazione dei consumatori alla transizione verde rafforzando gli strumenti posti a garanzia di un’informazione veritiera e trasparente, determinante al fine di compiere scelte di consumo consapevoli e sostenibili.

Gli obiettivi della tutela dei consumatori nell’economia circolare e della promozione della sostenibilità rappresentato il *fil rouge* che lega tre iniziative normative sinergiche e complementari ossia la direttiva in esame, la direttiva (UE) 2024/1799 recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e il regolamento (UE) 2024/1781 - che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per i prodotti sostenibili.

La direttiva, che si inserisce nel quadro brevemente delineato, modifica due capisaldi della normativa euro-unitaria a tutela dei consumatori ossia la direttiva 2005/29/CE (direttiva sulle pratiche commerciali sleali) e la direttiva 2011/83/UE (sui diritti dei consumatori).

Nel modificare le suddette direttive, il legislatore euro-unitario risponde, da un lato, alle esigenze di colpire attraverso strumenti mirati e specifici le pratiche commerciali scorrette che riguardino aspetti ambientali, sociali e di circolarità e, dall’altro, alla necessità di informare adeguatamente i consumatori. È, infatti, emerso che i consumatori siano esposti ai rischi di *green claims* ingannevoli, del *greenwashing* e delle pratiche di obsolescenza precoce, compromettendo la libertà di effettuare scelte di consumo consapevoli e responsabili quanto alla sostenibilità ambientale.

Nel modificare la direttiva 2005/29/CE sono state introdotte delle definizioni che descrivono le fattispecie rilevanti nel contesto del nuovo perimetro normativo delineato dal legislatore unionale e sono state aggiornate sia le norme volte a contrastare le azioni e le omissioni ingannevoli, con valutazione caso per caso, sia le disposizioni dedicate alle pratiche commerciali considerate in ogni caso sleali, riconoscendo centralità alle caratteristiche ambientali e sociali e ai c.d. aspetti relativi alla circolarità.

Posti gli obiettivi generali dell'intervento normativo in parola si è reso necessario anche il coordinamento con la direttiva 2011/83/UE. Da ciò è derivata l'introduzione di nuove definizioni e specifici obblighi di informazione relativi sia ai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali, sia ai contratti diversi da questi ultimi. Inoltre, il legislatore euro-unitario intervenire in materia di requisiti formali per i contratti a distanza e prevede nuovi strumenti informativi in materia di garanzie postvendita, ossia l'avviso armonizzato e l'etichetta armonizzata, utili a garantire che i consumatori siano bene informati circa l'esistenza della garanzia legale di conformità e di ulteriori garanzie commerciali.

Secondo quanto previsto dall'articolo 4 della direttiva (UE) 2024/825, gli Stati membri dovranno adottare entro il 27 marzo 2026 le misure necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni saranno applicate a decorrere dal 27 settembre 2026.

Conclusivamente, si evidenzia che le finalità cui mira lo schema di decreto legislativo in oggetto sono coerenti con il programma di Governo oltre che per il punto: *“Italia, a pieno titolo parte dell'Europa, dell'alleanza atlantica e dell'occidente. più Italia in Europa, più Europa nel mondo”* che si sofferma, tra l'altro, sul tema del recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea, anche per il punto dedicato all'ambiente quale priorità, riconoscendo centralità ai temi dell'economia circolare e della sostenibilità (cfr. <https://www.programmagoverno.gov.it/it/programma-di-governo-navigabile/>).

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Con riferimento, più specificatamente, alle scelte operate nell'elaborazione dello schema in esame, si evidenzia che lo stesso è stato elaborato sulla base della legge di delegazione europea 2024 del 13 giugno 2025, n. 91.

La disciplina in materia di informazioni ai consumatori e di pratiche commerciali scorrette, contenuta nel Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è stata modificata apportando gli opportuni adeguamenti alle prescrizioni unionali.

In tale contesto il quadro normativo nazionale è costituito altresì da:

- decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, recante «Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole»;
- decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, recante «Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004»;
- decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21, recante «Attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE»;
- decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 170, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati

aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE»;

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

L'intervento normativo incide prevalentemente sul decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del consumo*", modificando le disposizioni già contenute nel Codice del consumo in modo da adeguarle pressoché pedissequamente alle prescrizioni unionali e inserendo il nuovo articolo 65-ter e il nuovo Allegato II-octies.

Segnatamente, sono interessati dalle modifiche gli articoli 18 (relativo alle definizioni), 21 (sulle pratiche ingannevoli), 22 (sulle omissioni ingannevoli), 23 (sulle pratiche considerate in ogni caso ingannevoli), 45 (dedicato alle definizioni), 48 (sugli obblighi d'informazione nei contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali), 49 (sugli obblighi di informazione nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali), 51 (relativo ai requisiti formali per i contratti a distanza). Come sopra accennato, vengono altresì introdotti il nuovo articolo 65-ter, rubricato "Avviso armonizzato ed etichetta armonizzata", e il nuovo Allegato II-octies, composto di due Parti, che riproducono gli allegati I e II del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1960 della Commissione del 25 settembre 2025 relativo al formato e al contenuto dell'avviso armonizzato sulla garanzia legale di conformità e dell'etichetta armonizzata per la garanzia commerciale di durabilità.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

L'intervento è conforme alla disciplina costituzionale.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'articolato non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Le disposizioni contenute nell'intervento esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo concerne disposizioni in materia di contratti di servizi finanziari a distanza; tali materie sono riservate alla fonte primaria.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non vi sono progetti di legge che vertono sulla medesima materia.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti in materia, né orientamenti consolidati della giurisprudenza.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

L'intervento normativo in oggetto, pienamente compatibile con l'ordinamento comunitario, mira ad adeguare l'ordinamento interno a quello europeo, dando piena attuazione alle norme della direttiva.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non è stata avviata una procedura di infrazione da parte della Commissione europea.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'intervento normativo in esame, in adempimento all'obbligo di dare piena attuazione al diritto europeo, non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si è a conoscenza di giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia sugli istituti disciplinati dalla presente direttiva.

14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non consta siano pendenti giudizi innanzi la Corte europea dei diritti dell'uomo vertenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Non si rinvencono atti di recepimento della direttiva in oggetto da parte di altri Stati membri.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Lo schema di articolato introduce nuove definizioni agli articoli 18 e 45 del codice del consumo. Quanto alle modifiche apportate all'articolo 18, giova precisare che il legislatore unionale nell'ampliare il novero delle definizioni rilevanti ai fini della direttiva sulle pratiche scorrette, oltre a rinviare ad alcune norme definitorie già contenute nella direttiva (UE) 2019/771, ne introduce di nuove con un focus sui temi dell'ambiente e della sostenibilità.

La direttiva nel definire i "beni" opera un rinvio a quanto previsto dall'articolo 2, punto 5, della direttiva (UE) 2019/771 cui in Italia è stata data attuazione con il decreto legislativo 4 novembre 2021, n.170.

Nel formulare l'introducenda lettera *c-bis*) "beni" si è scelto di riprodurre la definizione di cui all'articolo 128, comma 2, lettera e) del Codice per rendere la consultazione della disposizione più agevole e per ragioni di coerenza delle scelte di drafting.

Il comma 1 in commento introduce, altresì, le lettere *n-quater*) "asserzione ambientale", *n-quinquies*) "asserzione ambientale generica", *n-sexies*) "marchio di sostenibilità", *n-septies*) "sistema di certificazione", *n-octies*) "eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali", *n-novies*) "durabilità", *n-decies*) "aggiornamento del software", *n-undecies*) "materiali di consumo" e *n-duodecies*) "funzionalità".

Tali norme definitorie recepiscono pedissequamente il dettato del legislatore eurounitario in ossequio al principio di armonizzazione massima che qui rileva, fatti salvi i necessari adattamenti di *drafting* e quanto di seguito evidenziato.

Quanto alle definizioni di cui alle lettere *n-novies*) "durabilità" e *n-duodecies*) "funzionalità" si evidenzia che, al fine di assicurare omogeneità delle definizioni si è scelto, come per il recepimento della definizione di "bene", di riprodurre rispettivamente il testo dell'articolo 128, comma 2, lettera o) e lettera i) del Codice quali norma di recepimento dell'articolo 2, punti 13 e 9, della direttiva (UE) 2019/771 cui rimanda la direttiva al fine di definire i concetti di "durabilità" e di "funzionalità".

Rispetto alla definizione di "aggiornamento del *software*" di cui alla lettera *n-decies*) si precisa che in luogo del riferimento alle disposizioni euro-unitarie richiamate ossia la direttiva (UE) 2019/770 e la direttiva (UE) 2019/771 si è preferito formulare la definizione inserendovi un riferimento espresso agli articoli specifici di recepimento delle norme unionali in parola contenuti nel Codice ossia gli articoli 130 e 135-*undecies*.

Per quanto concerne l'articolo 45, rubricato "Definizioni", sono state aggiunte nuove definizioni, mutate pressoché pedissequamente dalla direttiva.

Segnatamente, la introducenda lettera *b-bis*) reca la definizione di "produttore", ossia il fabbricante di un bene, l'importatore di un bene nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene il suo nome, marchio o altro segno distintivo. Si è scelto di riprodurre per esteso, anziché operare in rinvio alla disposizione nazionale di trasposizione dell'articolo 2, punto 4, della direttiva (UE) 2019/771, per rendere il testo più chiaro e più facilmente intellegibile. Quanto alla collocazione, per ragioni sistematiche si è scelto di inserire la definizione di "produttore" subito dopo quella di "professionista".

L'introducenda lettera p-bis) definisce la "garanzia commerciale di durabilità" come la garanzia offerta dal produttore di cui all'articolo 135-*quinquies*, in base a cui questi è responsabile direttamente nei confronti del consumatore per la riparazione o la sostituzione dei beni nell'arco di tutto il periodo di durata di detta garanzia di durabilità in conformità all'articolo 135-*ter*, se i beni non mantengono la propria durabilità. È stato effettuato il richiamo agli articoli 135-*quinquies* e 135-*ter* in quanto disposizioni di recepimento, rispettivamente, degli articoli 17 e 14 della direttiva (UE) 2019/771, contemplati dalla definizione unionale.

La nuova lettera p-*ter*) definisce la "durabilità" come la capacità dei beni di mantenere le loro specifiche funzioni e prestazioni attraverso un uso normale. A differenza della definizione unionale, che opera un rinvio all'articolo 2, punto 13, della direttiva (UE) 2019/771, si è scelto di riprodurre la definizione per esteso, per ragioni di maggiore chiarezza e fruibilità del testo normativo.

La lettera p-*quinquies*) introduce la definizione di "indice di riparabilità" ossia l'indice che esprime l'idoneità di un bene ad essere riparato sulla base di requisiti armonizzati stabiliti a livello dell'Unione. La scelta di effettuare un rinvio mobile discende dall'esigenza di garantire l'adeguamento automatico a eventuali modifiche apportate a livello eurounitario.

La lettera p-*sexies*) detta la definizione di "aggiornamento del *software*", inteso come l'aggiornamento gratuito, compreso un aggiornamento di sicurezza, necessario per mantenere conformi all'articolo 130 e all'articolo 135-*undecies* i beni comprendenti elementi digitali, contenuti digitali e servizi digitali, compreso un aggiornamento di sicurezza, oppure un aggiornamento delle funzionalità. Gli articoli 130 e 135-*undecies* sono richiamati in quanto disposizioni di recepimento delle direttive (UE) 2019/770 e (UE) 2019/771, contemplate dalla definizione unionale.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi che figurano nello schema di articolato normativo sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Il provvedimento in esame utilizza la tecnica della novellazione e interviene sul decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo. Per il dettaglio si rimanda alla tabella di concordanza.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

All'interno del testo normativo non sono presenti abrogazioni esplicite, né sussistono effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento in esame non introduce disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

La legge di delegazione europea 2024 n. 91 è stata approvata il 13 giugno 2025. Non vi sono ulteriori deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

L'intervento normativo non richiede l'adozione di atti successivi.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

La proposta normativa non necessita di elaborazioni statistiche da parte dell'Istituto nazionale di statistica.

RELAZIONE AIR

(ai sensi dell'Allegato 2 della direttiva del PCM del 16 febbraio 2018)

Provvedimento: Schema di decreto legislativo recante norme di recepimento della Direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 febbraio 2024 che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione

Amministrazione competente: Ministero delle imprese e del made in Italy

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio legislativo MIMIT

ALLEGATI: *Impact assessment* della Commissione europea (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022SC0085>)

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Lo schema di decreto legislativo in oggetto reca norme di recepimento della direttiva (UE) 2024/825 che muove dall'intento di rafforzare i diritti dei consumatori, contrastando le pratiche sleali che fanno leva sulla sensibilità dei consumatori verso tematiche sociale e ambientali e rafforzando i presidi informativi posti a tutela di questi ultimi, contribuendo, al contempo, a un'economia circolare, sostenibile e verde.

La direttiva in parola, che dà seguito al Green Deal europeo e rientra tra le iniziative previste dall'Agenda dei consumatori 2020 e dal Piano d'azione per l'economia circolare dello stesso anno, valorizza la partecipazione dei consumatori alla transizione verde rafforzando gli strumenti posti a garanzia di un'informazione veritiera e trasparente, determinante al fine di compiere scelte di consumo consapevoli e sostenibili.

In tale quadro si inserisce l'intervento euro-unitario in parola che modifica due capisaldi della normativa euro-unitaria a tutela dei consumatori ossia la direttiva 2005/29/CE (direttiva sulle pratiche commerciali sleali) e la direttiva 2011/83/UE (sui diritti dei consumatori).

Nel modificare le suddette direttive, il legislatore euro-unitario risponde, da un lato, alle esigenze di colpire attraverso strumenti mirati e specifici le pratiche commerciali scorrette che riguardino aspetti ambientali, sociali e di circolarità e dall'altro, alla necessità di informare adeguatamente i consumatori. È, infatti, emerso che i consumatori siano esposti ai rischi di *green claims* ingannevoli, del *greenwashing* e delle pratiche di obsolescenza precoce, compromettendo la libertà di effettuare scelte di consumo consapevoli e responsabili quanto alla sostenibilità ambientale.

Nel modificare la direttiva 2005/29/CE sono state introdotte delle definizioni che descrivono le fattispecie rilevanti nel contesto del nuovo perimetro normativo delineato dal legislatore unionale e

sono state aggiornate sia le norme volte a contrastare le azioni e le omissioni ingannevoli, con valutazione caso per caso, sia le disposizioni dedicate alle pratiche commerciali considerate in ogni caso sleali, riconoscendo centralità alle caratteristiche ambientali e sociali e ai c.d. aspetti relativi alla circolarità.

Posti gli obiettivi generali dell'intervento normativo in parola si è reso necessario anche il coordinamento con la direttiva 2011/83/UE. Da ciò è derivata l'introduzione di nuove definizioni e specifici obblighi di informazione relativi sia ai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali, sia ai contratti diversi da questi ultimi. Inoltre, il legislatore euro-unitario interviene in materia di requisiti formali per i contratti a distanza e prevede nuovi strumenti informativi in materia di garanzie postvendita, ossia l'avviso armonizzato e l'etichetta armonizzata, utili a garantire che i consumatori siano bene informati circa l'esistenza della garanzia legale di conformità e di eventuali ulteriori garanzie commerciali di durabilità.

Secondo quanto previsto dall'articolo 4 della direttiva (UE) 2024/825, gli Stati membri dovranno adottare entro il 27 marzo 2026, le misure necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni saranno applicate a decorrere dal 27 settembre 2026.

A livello nazionale, si riscontrano le medesime esigenze sopra sintetizzate, su cui, come si dirà più diffusamente nella sezione 1, dedicata al contesto e ai problemi da affrontare, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato italiana già da tempo interviene a tutela dei consumatori contro le pratiche commerciali ingannevoli sotto il profilo ambientale, muovendosi nel perimetro tracciato dalle norme del Codice del consumo.

Gli obiettivi della transizione verde e di un'economia circolare insieme all'esigenza di rafforzare le tutele dei consumatori dalle pratiche commerciali sleali e di rafforzare gli strumenti informativi richiedono, invero, l'introduzione di norme specifiche e aggiornate e, da un punto di vista sistematico, rendono necessario coordinare la introducenda disciplina con quanto già normato in tema di pratiche commerciali sleali e garanzie informative a beneficio del consumatore.

La motivazione a giustificazione dell'intervento normativo oggetto della presente relazione risiede nella finalità ultima di completare l'allineamento del nostro ordinamento e, in particolare, il Codice del consumo, *sedes materiae* delle norme a tutela del consumatore, alla disciplina unionale alla luce della delega al Governo di cui alla legge 13 giugno 2025, n. 91 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024", in particolare all'Allegato A, punto 8).

Conclusivamente, si evidenzia che le finalità cui mira lo schema di decreto legislativo in oggetto sono coerenti anche con il programma di Governo che dedica uno dei suoi 15 punti all'ambiente quale priorità, riconoscendo centralità ai temi dell'economia circolare e della sostenibilità (cfr. <https://www.programmagoverno.gov.it/it/programma-di-governo-navigabile/>).

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE.

- **Premessa: contesto europeo**

Gli obiettivi della tutela dei consumatori nell'economia circolare e della promozione della sostenibilità rappresentato il *fil rouge* che lega la direttiva (UE) 2024/825 ad altri due interventi normativi unionali ossia la direttiva (UE) 2024/1799 recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e il regolamento (UE) 2024/1781 - che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili.

Come si legge nella relazione di accompagnamento ¹ alla proposta di direttiva recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni, le tre iniziative, complementari e sinergiche, delineano una strategia globale orientata verso l'obiettivo condiviso del consumo sostenibile, per mezzo di previsioni normative che intervengono sulle diverse fasi del ciclo di vita del prodotto.

Come emerso dall'esame condotto dalla Commissione europea, confluito nell'Impact Assessment Report che accompagna la proposta di direttiva, i consumatori non dispongono di informazioni affidabili nel punto vendita per fare scelte di consumo sostenibili dal punto di vista ambientale. Viene evidenziata, in particolare, la mancanza di informazioni affidabili circa le caratteristiche ambientali dei prodotti, la durata di vita delle merci e la riparabilità dei prodotti.

Nel contesto della medesima analisi risulta, altresì, che i consumatori devono affrontare pratiche commerciali ingannevoli relative alla sostenibilità dei prodotti. Segnatamente, viene sottolineato che ai consumatori vengono offerti beni che non durano quanto dovrebbero o quanto i consumatori si aspettano che durino (c.d. obsolescenza precoce) e che i consumatori sono esposti a dichiarazioni ambientali poco chiare o non bene motivate (c.d. *greenwashing*).

La Commissione europea, inoltre, nel contesto del *Consumer Conditions Scoreboard* edizione 2025², ha rilevato che rispetto al passato i consumatori sono meno concentrati sull'impatto ambientale delle proprie scelte di consumo. Emerge, in particolare, che i costi elevati e l'incertezza su quali prodotti siano realmente *eco-friendly* rappresentano i principali ostacoli al consumo sostenibile.

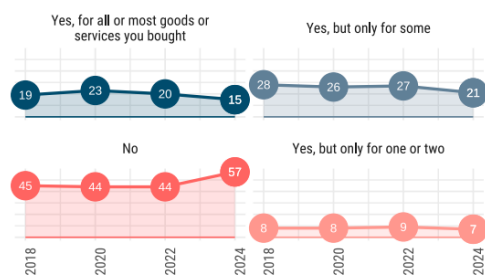
A seguire i grafici rappresentativi dei *trend* registrati con riferimento al ruolo dei profili ambientali sulle scelte di consumo nel contesto del suddetto studio, che include anche l'Italia.

¹Cfr. https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:cdbcaa83-c94e-11ed-a05c-01aa75ed71a1.0017.02/DOC_1&format=PDF

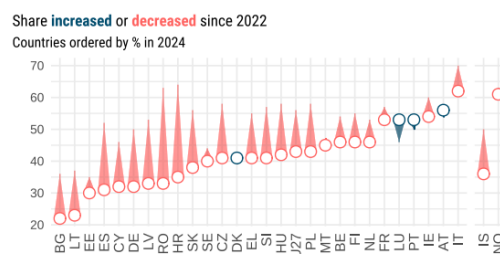
² Cfr. https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/consumers/consumer-protection-policy/key-consumer-data_en

Figure 16: Whether environmental impact influenced purchasing choices (% of adults)

(a) Evolution since 2018 (EU27)



(b) Considered for at least one or two purchases (2024)



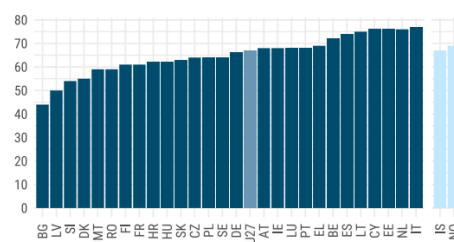
Source: Consumer Conditions Survey 2024

Figure 17: Barriers to sustainable consumption: issues blocking consumers from buying sustainable products and services (2024, % adults)

(a) Overall (EU27)



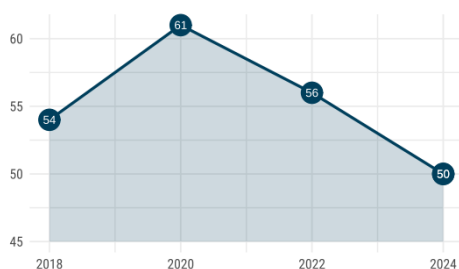
(b) Expense of sustainable products & services (by country)



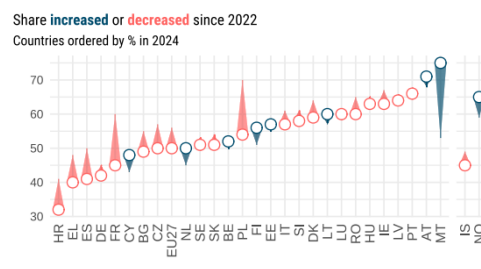
Source: Consumer Conditions Survey 2024

Figure 18: Most environmental claims are reliable - strongly agree/agree (% of adults)

(a) Since 2018 (EU27)



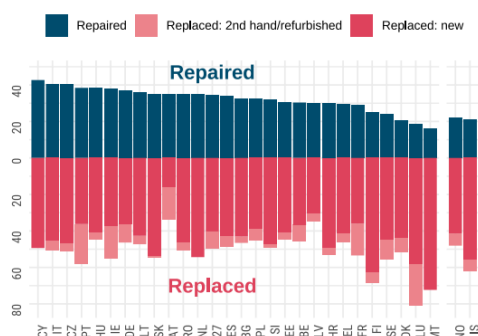
(b) By country (2022 v 2024)



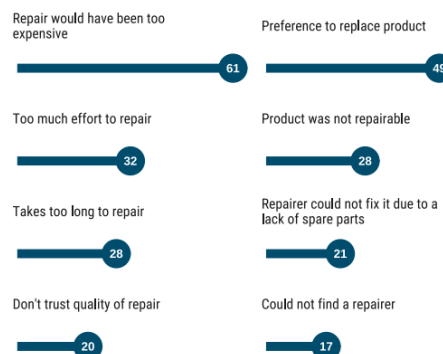
Source: Consumer Conditions Survey 2024

Figure 19: Repair of durable goods outside of guarantee

(a) Response to broken durable product (% of those with a broken product)



(b) Reasons for non-repair (EU27, % of those who did not repair broken product)



Source: Consumer Conditions Survey 2024

• Situazione in Italia

Soffermandosi sul sistema Italia, giova ricordare che l'incidenza delle asserzioni ambientali sulle dinamiche di consumo è, come accennato, da tempo oggetto di attenzione da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, muovendosi nel quadro normativo delle tutele già garantite dal Codice del consumo, è intervenuta a tutela del consumatore contro pratiche commerciali scorrette in ambito di *claims* ambientali.

Nel 2009, l'AGCM è intervenuta, ad esempio, nel settore delle acque minerali, sanzionando tre professionisti per aver adottato *green claims* ingannevoli relativi alla quantità di plastica utilizzata (ad esempio "eco-friendly" o "Impatto Zero"). Le dichiarazioni ambientali rese sono risultate prive di evidenze documentali o fattuali (vedi provvedimento AGCM n. 20559 del 10 dicembre 2009 (PS4026); provvedimento AGCM n. 23278 dell'8 febbraio 2012 (PS7235); provvedimento AGCM n. 24046 del 14 novembre 2012 (PS6302).

A testimonianza della trasversalità degli interventi dell'AGCM in tema *green*, si ricorda il provvedimento n. 26137 del 4 agosto 2016 (PS10211 - caso Volkswagen), con cui nel 2016 l'Autorità ha sanzionato per 5 milioni di euro la casa automobilistica per aver commercializzato in Italia autoveicoli e veicoli commerciali con emissioni inquinanti non conformi a quanto dichiarato in sede di omologazione e per aver diffuso successivamente messaggi pubblicitari "in relazione ai vantaggi ecologici e alle indicazioni circa la conformità degli stessi ai parametri concernenti le emissioni inquinanti e ambientali".

Più di recente, come si legge nella Relazione annuale sull'attività svolta nel 2024, l'AGCM ha condotto numerose istruttorie in materia e intrapreso iniziative di "moral suasion" al fine di contrastare l'uso scorretto delle dichiarazioni ambientali.

L'Autorità, ad esempio, ha invitato delle imprese operanti nel settore dell'energia elettrica a eliminare asserzioni ambientali non chiare o eccessivamente generiche ed è intervenuta nei confronti di società del settore automobilistico, in relazione a *green claim* afferenti all'assenza di emissioni o impatto ambientale, formulati in termini del tutto assoluti e generici. Lo strumento dell'invito al ravvedimento operoso è stato adottato dall'AGCM anche nel settore agroalimentare (produzione di gorgonzola), con riferimento al caso di un'asserzione che, in modo non veritiero, faceva supporre che dalla

produzione del formaggio in questione non derivassero emissioni quando, invece, il professionista compensava solo parzialmente le emissioni grazie all'acquisto di "carbon credits".

Ancora, nel corso del 2024, tra le istruttorie avviate nel settore dell'abbigliamento ne risulta una che vede coinvolta una nota impresa operante nel settore del "fast fashion" che sembrerebbe aver diffuso un'immagine di sostenibilità dei propri articoli, tanto produttiva quanto commerciale, suscettibile di alterare la percezione dell'approccio imprenditoriale rispetto al tema della sostenibilità³.

Nella suddetta relazione si legge, inoltre, che le indagini istruttorie condotte dall'AGCM, tra l'altro nel settore della transizione ecologica, sono state spesso citate come modello di "best practice" e fonte di ispirazione nel contesto delle riunioni del Comitato consultivo del CPC, ossia la rete di cooperazione sulla protezione dei consumatori in ambito euro unitario.

Nel febbraio 2025 nel settore delle spedizioni, l'AGCM ha sanzionato diverse società, facenti capo ad un unico gruppo, per aver sviluppato un programma di sostenibilità ambientale non in linea con le disposizioni a tutela dei consumatori e delle microimprese.

In particolare, i professionisti si sono serviti di asserzioni ambientali ambigue e non verificabili sul sito web di riferimento. Inoltre, i clienti abbonati ai servizi venivano obbligati a aderire al suddetto programma e corrispondere un importo, a prescindere dalla verifica dei costi, al fine di ottenere un certificato relativo all'avvenuta compensazione delle emissioni di CO2 connesse alle spedizioni.

È emerso, altresì, che i contributi incassati sono stati superiori ai costi affrontati per la realizzazione del programma. Infine, è stata accertata l'ingannevolezza delle comunicazioni trasmesse ai clienti abbonati e alle imprese affiliate e delle certificazioni sulle compensazioni delle emissioni di CO2. (vedi provvedimento AGCM n. 31445 del 21/01/2025 - PS12525).

Infine, recentissimamente, nel mese di agosto 2025, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso positivamente una *moral suasion* da cui è scaturita la rimozione dei profili di possibile scorrettezza di asserzioni e vanti ambientali - i cosiddetti green claim - utilizzati per promuovere e commercializzare bottigliette di acqua con etichette potenzialmente fuorvianti⁴

Anche l'evoluzione della giustizia amministrativa testimonia l'attenzione riservata alle asserzioni ambientali a legislazione vigente. Nella sentenza del 27/04/2017, n. 1960, la Sez. VI del Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso formulato dall'Antitrust per la riforma della sentenza del T.A.R. Lazio n. 3674/2011, concernente una sanzione pecuniaria amministrativa per pratica commerciale scorretta, ha evidenziato che "la Direttiva 2005/29/CE non contiene disposizioni specifiche sulle asserzioni ambientali. Tuttavia, prevede una base giuridica per assicurare che i professionisti non presentino asserzioni ambientali in modo sleale per i consumatori e si può sintetizzare in due principi essenziali: a) i professionisti devono presentare le loro dichiarazioni ecologiche in modo chiaro, specifico, accurato e inequivocabile, al fine di assicurare che i consumatori non siano indotti in errore (ai sensi dell'art. 6 e 7 della Direttiva) e b) i professionisti devono disporre di prove a sostegno delle loro dichiarazioni ed essere pronti a fornirle alle autorità di vigilanza competenti in modo comprensibile qualora la dichiarazione sia contestata (ai sensi dell'art. 12 della Direttiva)".

³ Come si legge nel comunicato stampa del 4 agosto 2025, l'istruttoria si è conclusa con l'irrogazione di una sanzione di 1 milione di euro, per l'utilizzo di messaggi e asserzioni ambientali (green claim) ingannevoli/omissivi nella promozione e vendita di prodotti di abbigliamento a marchio Shein (v. <https://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2025/8/PS12709->).

⁴ Cfr. <https://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2025/8/PS12596>

- **Comportamenti degli attori economici**

Capovolgendo la prospettiva verso **le scelte comportamentali intraprese dai cittadini** a salvaguardia dell'ambiente e delle risorse e verso la percezione degli stessi rispetto al tema della sostenibilità ambientale, sembra utile evidenziare quanto emerso nel contesto di alcune indagini condotte dall'Istat. Viene osservato, in particolare, che il tema della tutela dell'ambiente e delle risorse genera grande interesse tra i cittadini e che nel 2024 il 58,1% della popolazione ha espresso preoccupazione per i cambiamenti climatici, così come la metà dei cittadini ha manifestato preoccupazione per la qualità dell'aria⁵.

Emerge, inoltre, l'attenzione dei cittadini alla salvaguardia delle risorse naturali, ad esempio, la quota di quanti fanno normalmente attenzione a non sprecare energia è del 71,4%, in leggera diminuzione rispetto al 2023. Quanto ai "comportamenti ecologici" viene rilevato, tra l'altro, che nel Mezzogiorno vi è una maggiore tendenza a consumare prodotti a chilometro zero (29,9%) e al Nord si usano di più i mezzi di trasporto alternativi (20,2%)⁶.

Dalla consultazione dei dati sull'**offerta di prodotti e servizi ambientali** resi disponibili dall'ISTAT⁷ emerge il costante e significativo incremento di produzione, valore aggiunto, esportazioni e *input* di lavoro associati all'offerta di beni e servizi connessi alla protezione dell'ambiente. Posto che l'indotto ambiente e le tematiche legate alla sostenibilità rappresentano strumenti per la produzione di reddito, scambio di risorse e la creazione di nuovi posti di lavoro, è opportuno che l'ordinamento dia una risposta in termini di tutela ai rischi collegati alle pratiche che si avvalgono di dichiarazioni ambientali decettive, anche al fine di garantire una leale competizione tra imprese che mettono in atto pratiche serie e affidabili sotto il profilo della sostenibilità ambientale e quelle che mettono meramente in atto pratiche di "greenwashing".

Tabella 1 "Produzione di beni e servizi ambientali (2016-2022)" Fonte: ISTAT

(valori in milioni di euro)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aggregato							
Esportazioni di beni e servizi ambientali	4.177,9	5.068,4	5.210,4	5.345,3	5.068,3	6.320,1	7.383,2
Produzione di beni e servizi ambientali	93.861,7	100.459,9	108.716,3	111.911,4	109.487,9	157.888,1	217.412,8
Produzione market di beni e servizi ambientali	68.406,7	73.659	80.806,3	84.700,9	83.751,4	128.299,7	185.844,4

⁵ Cfr. https://www.istat.it/wp-content/uploads/2025/02/TODAY_COMPORAMENTI_AMBIENTALI.pdf

⁶ Cfr. <https://www.istat.it/comunicato-stampa/preoccupazioni-ambientali-2/>

⁷ Cfr. <https://www.istat.it/notizia/produzione-di-beni-e-servizi-ambientali-aggiornate-le-serie-storiche-2016-2022/>

Valore aggiunto dei beni e servizi ambientali	36.157,7	38.121,8	40.651,9	41.021,6	40.583,9	56.786,4	79.859,7
Valore aggiunto market nella produzione di beni e servizi ambientali	27.167	28.730,3	31.119,4	32.069	31.804,3	47.562,3	69.188,3

Nel panorama nazionale, anche le **associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti** stanno riservando grande attenzione al binomio sostenibilità e scelte di consumo offrendo una fotografia dell'evoluzione del sentire collettivo sui temi che qui interessano.

Da un'indagine effettuata dall'istituto EURES, su impulso di cinque associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti (ADOC, Cittadinanzattiva, Federconsumatori, Udicon e UNC) è emerso, tra l'altro, che *“8 italiani su 10 considerano la sostenibilità ambientale un criterio di scelta nei comportamenti quotidiani, mentre ritengono che le questioni legate al cambiamento climatico e all'economia circolare siano una vera emergenza e che il livello di attenzione mostrato dalle Istituzioni italiane verso queste tematiche negli ultimi dieci anni sia insufficiente.”*⁸.

Ancora, si riporta a seguire quanto risulta da un'analisi condotta tra maggio e giugno 2023 dall'associazione Altroconsumo, su un campione di oltre mille intervistati, che consente di cogliere la sensibilità crescente dei consumatori rispetto al tema del *green* e l'importanza di garantire la diffusione di informazioni attendibili e verificabili come strumento per rafforzare la fiducia dei consumatori⁹.

Lo stesso organismo di autodisciplina della pubblicità italiano (IAP) aveva promosso linee guida di autodisciplina in materia di green claims alla luce di episodi contestati¹⁰.

Posto il quadro sopra delineato, con riferimento al Sistema Italia giova evidenziare, in conclusione, che malgrado l'elasticità delle norme contenute nel Codice del consumo abbia consentito all'AGCM di intervenire in ambito “green”, come sopra ricordato, si è scelto di modificare il Codice estendendone e specificandone la portata, in una prospettiva di garanzia della certezza del diritto e di piena conformità con la direttiva (UE) 2024/825, di armonizzazione massima.

La scelta di modificare il Codice, alla luce delle nuove e peculiari esigenze che lo sviluppo della società contemporanea ha portato con sé, risponde all'esigenza di cristallizzare le regole di

⁸ Cfr. <https://www.federconsumatori.it/sostenibilita-ambientale-per-8-italiani-su-10-e-una-reale-emergenza/>

⁹ Cfr. <https://www.foodandtec.com/it-it/green-claim-l-84-degli-italiani-li-vorrebbe-su-tutti-i-prodotti-ma-c-e-scarso-fiducia>

¹⁰ https://www.iap.it/wp-content/uploads/2023/04/GREEN-CLAIMS-Brochure.pdf?_gl=1*c8oq78*_up*MQ..*_ga*MTQ5MTc5NzUwNi4xNzYxMzE3MzU2*_ga_CJZHFE53T1*cZE3NjEzMTczNTYkbzEkZzAkdDE3NjEzMTczNTYkajYwJGwwJGgw

comportamento all'interno delle norme rendendo, quindi, prevedibili le condotte sanzionabili attraverso l'introduzione di precetti chiari e dettagliati.

Come precisato anche dalla Commissione europea nella valutazione d'impatto, infatti, l'assenza di norme specifiche sulle dichiarazioni ambientali ingannevoli e sull'obsolescenza programmata (nella direttiva 2009/25/CE e, quindi, nelle disposizioni nazionali di recepimento) e il conseguente obbligo di una valutazione caso per caso dei loro effetti sui consumatori possono rallentare l'attività dell'autorità preposta. Le modifiche al Codice consentono di alleggerire l'onere della prova su di essa gravante, grazie all'inclusione di specifiche condotte nell'elenco delle pratiche considerate in ogni caso scorrette.

A seguire una tabella rappresentativa del numero di provvedimenti, suddivisi per anno da 2021 al 2025, adottati dall'AGCM e aventi ad oggetto pratiche commerciali sleali "green".

	INTERVENTI AGCM	
	Procedimenti conclusi con accertamento/accettazione impegni	Interventi di moral suasion
2021	1	-
2022	1	1
2023	1	-
2024	1	15
2025 (fino a sett.)	2	2

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'intervento normativo che verrà adottato intende superare le criticità evidenziate nella sezione 1, perseguendo i seguenti obiettivi generali:

- garantire il buon funzionamento del mercato, a vantaggio sia dei consumatori che dei professionisti;
- promuovere il ruolo dei consumi in coerenza con gli obiettivi climatici nazionali¹¹ e dell'UE e nella protezione dell'ambiente.

¹¹ <https://www.programmagoverno.gov.it/it/programma-di-governo-navigabile/>

Al fine di raggiungere gli obiettivi generali di cui sopra, devono essere raggiunti i seguenti obiettivi specifici:

- 1) adeguare le disposizioni del Codice del consumo relative alle pratiche ambientali, assicurando la piena conformità con la direttiva (UE) 2024/825;
- 2) favorire l'assunzione di scelte di acquisto informate, anche aggiornando il quadro degli obblighi informativi;
- 3) contrastare le pratiche commerciali scorrette che fanno leva su dichiarazioni green o di responsabilità sociale.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Il monitoraggio avrà a oggetto i seguenti indicatori, ispirati a quelli individuati nella valutazione d'impatto della Commissione europea in allegato (in particolare, Allegato 10: indicatori di monitoraggio, pagine 259 e ss.):

1. numero di norme aggiornate;
2. numero di azioni giudiziarie legate alle informazioni ricevute o alle pratiche di obsolescenza precoce;
3. numero di istruttorie avviate dall'AGCM per prodotti che si guastano precocemente;
4. numero di istruttorie avviate dall'AGCM relativi alle informazioni fornite ai consumatori sull'esistenza della garanzia commerciale di durabilità del produttore;
5. numero di istruttorie avviate dall'AGCM relative alle dichiarazioni ambientali generiche/vaghe non comprovate;
6. numero di istruttorie avviate dall'AGCM relative alle asserzioni ambientali che non rispettano i criteri definiti nella presente iniziativa;
7. numero di istruttorie avviate dall'AGCM relative alle informazioni circa le caratteristiche sociali che non rispettano i criteri definiti nella presente iniziativa.

Con riferimento al monitoraggio, sarà cura del MIMIT chiedere periodicamente la trasmissione di dati ed evidenze all'AGCM in relazione alle istruttorie avviate con riferimento agli indicatori di cui ai nn. da 3 a 7).

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Le opzioni di intervento prese in considerazione sono state le seguenti.

Opzione 0: nessun intervento normativo.

Opzione 1: interventi tramite normativa secondaria.

Opzione 2: recepimento delle disposizioni previste dalla direttiva (UE) 2023/2673 nel rispetto delega di cui alla legge 13 giugno 2025, n. 91 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024", in particolare all'Allegato A, punto 8).

L'**opzione 0**, valutata preliminarmente, è risultata non adottabile posto che la disciplina vigente (introdotta in attuazione delle direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE) non risulta pienamente conforme al nuovo quadro normativo delineato dalla direttiva (UE) 2024/825. L'opzione del non intervento, quindi, renderebbe l'Italia inadempiente rispetto agli obblighi europei. Inoltre, non intervenire renderebbe gli obiettivi generali e specifici di cui alla sezione 2.1 non realizzabili, frustrando di conseguenza la motivazione sottesa all'intervento del Legislatore euro-unitario.

Si è valutata anche l'**opzione 1**, ossia rendere l'ordinamento interno conforme alla direttiva (UE) 2024/825 attraverso l'adozione di norme secondarie, tuttavia, l'opzione in parola non è risultata adottabile posto che l'articolo 1 della legge 13 giugno 2025, n. 91 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024", in particolare all'Allegato A, punto 8) prevede che il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui, tra l'altro, all'annesso allegato A in cui è inserito la suddetta direttiva. Inoltre, le disposizioni che lo Stato italiano è chiamato a recepire in adempimento degli obblighi connessi all'appartenenza all'Unione europea comportano la modifica di norme primarie, attuabile mediante atti di pari rango.

Di conseguenza, si è valutato di esercitare l'**opzione 2**, ossia di recepire la direttiva (UE) 2024/825 adottando un decreto legislativo di recepimento, nel rispetto di quanto previsto dalla citata legge di delegazione europea. L'opzione in commento è stata valutata come quella preferibile posto che per un compiuto recepimento della suddetta direttiva euro-unitaria è necessario apportare modifiche al Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, quale sede unitaria delle disposizioni a tutela del consumatore in cui sono stati inseriti di volta in volta il recepimento delle due direttive che la 825 modifica (Direttiva pratiche commerciali sleali e direttiva sui diritti dei consumatori).

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Destinatari diretti della disciplina che il Governo è delegato a adottare sono i consumatori e i professionisti, in particolare:

1. consumatori;
2. produttori;
3. venditori;
4. enti di certificazione e di accreditamento;
5. organizzazioni/ professionisti che utilizzano marchi di sostenibilità o strumenti di informazione digitale progettati per confrontare la sostenibilità dei prodotti.

Dalle norme introdotte dal decreto legislativo potrebbero discendere eventuali costi di adeguamento per le imprese ma soprattutto per quelle che operano ad oggi in modo scorretto, mentre per quelle che adottano serie ed attendibili pratiche di sostenibilità sociale ed ambientale (a titolo di esempio,

imprese i cui prodotti possono fregiarsi del marchio europeo Ecolabel o i cui processi abbiano la certifica europea Emas) non avranno alcun onere aggiuntivo. In tal senso le misure possono garantire un corretto ambiente competitivo e portare vantaggi anche alle imprese. Inoltre, in base alle aspettative, la certezza del diritto che ne deriva dovrebbe rappresentare anche un canale di riduzione degli oneri a loro carico, legati ad eventuali ricorsi e all'irrogazione di sanzioni da parte delle autorità competenti.

Quanto al potenziale impatto sulle imprese relativamente all'introduzione dell'avviso e dell'etichetta armonizzati (strumenti introdotti all'art. 22 bis della Direttiva 83/2011), si evidenzia che i maggiori costi che si prevede possano essere sostenuti dalle imprese potrebbero essere compensati dai benefici in termini di corretta e piena informazione per il consumatore, nonché dai benefici per l'intero sistema legati allo sviluppo di dinamiche concorrenziali leali ed equilibrate. In generale, peraltro, gli oneri di produzione dell'avviso armonizzato potrà essere molto contenuto e quello relativo all'etichetta armonizzata non è obbligatorio, ma si tratta di uno strumento volontario per pubblicizzare – in modo uniforme e chiaro nel mercato unico europeo – l'esistenza di una eventuale garanzia di durabilità del produttore.

Con riferimento al costo medio di adeguamento all'obbligo di produrre e pubblicare l'avviso armonizzato, tenuto conto che il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1960 della Commissione europea del 25 settembre 2025 consente la stampa in bianco e nero e in formato A4, il costo ai fini della compliance rispetto alla direttiva è da ritenersi irrisorio (tra i 10 e i 20 centesimi una tantum o anche meno se stampato "*in house*")¹².

Quanto al tema degli impatti ambientali non si dispone di una esatta stima, con riferimento al mercato italiano, dei benefici connessi alla riduzione delle pratiche ingannevoli sui prodotti non sostenibili e al miglioramento della trasparenza informativa sui consumi. Tuttavia, pur in assenza di dati specifici, si può presumere che tale normativa, che come evidenziato in premessa si accompagna ad altri interventi complementari, potrà determinare effetti positivi per numerosi settori merceologici, soprattutto con riferimento ai beni di largo consumo.

Rispetto ai diversi settori merceologici, a titolo esemplificativo, si può prevedere che le nuove previsioni, riguarderanno:

- con riferimento al settore alimentare, le dichiarazioni su prodotti con materiali riciclati, metodi di coltivazione biologica, o riduzione degli imballaggi;
- con riferimento all'energia, le affermazioni sull'efficienza energetica, l'uso di fonti rinnovabili, o la neutralità carbonica;
- per manifattura e abbigliamento, dichiarazioni sull'uso di fibre riciclate o sostenibili, processi produttivi meno inquinanti, o l'uso di materiali riciclati;

¹² Si riportano alcuni listini rinvenuti online: <https://www.copynetshop.it/prezzi-piccolo-formato5523250d>; <http://www.inkstampa.it/listino-prezzi>; <https://www.repro-online.eu/it/a4-printing-service>.

- per l'edilizia, claims su materiali da costruzione sostenibili, efficienza energetica, e riciclabilità;
- rispetto ai prodotti per la casa, affermazioni sull'efficienza energetica (es. elettrodomestici), biodegradabilità, o ridotto impatto ambientale (es. detersivi);
- per turismo e trasporti, dichiarazioni su "vacanze sostenibili" o trasporti a "impatto zero".

Con riguardo al più ampio contesto europeo, sembra utile evidenziare che dalla lettura della richiamata valutazione d'impatto della Commissione europea emerge, tra l'altro, la previsione secondo cui l'aumento della quota di mercato dei prodotti con una durabilità più lunga contribuirà a ridurre l'esaurimento delle risorse, i rifiuti, le emissioni e altri costi ambientali associati alle fasi del ciclo di vita della produzione, della distribuzione e dello smaltimento. Nello stesso ambito viene evidenziato, altresì, che l'acquisto da parte dei consumatori di prodotti non rispettosi dell'ambiente, alla luce delle alternative esistenti, determina impatti ambientali. Per la consultazione dei dati e delle stime relativi agli impatti ambientali si rinvia all'Allegato 5 della valutazione d'impatto della Commissione europea.

Quanto ai costi organizzativi e agli effetti sull'attività di verifica degli enti di certificazione e accreditamento, si precisa che le attività di valutazione della conformità previste dalla direttiva sono catalogate come "verifica e validazione, e normate dallo standard UNI EN ISO 17029 (valutazione delle dichiarazioni). Allo stato, ACCREDIA ha rilasciato 19 accreditamenti per questa norma. Si tratta, tuttavia, di un numero in rapida crescita, atteso che la norma è di recente emanazione.

In considerazione delle aspettative dei consumatori sull'affidabilità delle dichiarazioni, ACCREDIA stima un numero compreso tra 10 e 20 accreditamenti che verosimilmente sarebbero più propriamente una "estensione" di accreditamento da parte di organismi già accreditati per altre norme e pertanto si presume che le procedure per le quali l'Ente di accreditamento è già attrezzato saranno più snelle. Pare opportuno inoltre precisare che i costi relativi ai servizi di valutazione della conformità sono coperti dai fruitori (dell'accREDITamento, o della certificazione) e i costi a carico degli organismi di certificazione (*conformity assessment bodies*), per un'estensione dell'attività, sono stimabili in 6-8.000 € annui.

Inoltre, c'è da rilevare che le dichiarazioni potrebbero basarsi anche su valutazioni di sostenibilità ambientale di prodotti e servizi e quanto agli organismi che certificano prodotti o servizi secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065, si segnala che gli organismi di certificazione accreditati in Italia sono 234.

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Effetti sulle PMI (Test PMI): il miglioramento del contesto normativo può consentire alle imprese, comprese le PMI, di poter fare affidamento su un'applicazione uniforme del diritto europeo dei consumatori negli altri paesi UE. Inoltre, le PMI, a fronte dell'introduzione degli ulteriori obblighi a carico dei professionisti, potrebbero subire un aggravio dei costi. D'altro canto, le nuove disposizioni di derivazione unionale potrebbero giovare a quelle PMI che, ove più virtuose, avranno la possibilità

di rendersi maggiormente visibili ai consumatori, con conseguente effetto positivo sul proprio fatturato. Ciò, in particolare, potrà essere perseguito grazie alle nuove previsioni in tema di asserzioni ambientali, le quali, assicurando la trasparenza e la verificabilità delle asserzioni, potranno permettere alle PMI di accrescere la capacità attrattiva verso la clientela sensibile rispetto al tema ambientale oltre che di concorrere in modo leale.

B. Effetti sulla concorrenza

Non si introducono limiti al numero e alla varietà dei professionisti operanti sul mercato, né si limita la capacità concorrenziale di questi. Al contrario, una maggiore coerenza ed efficacia della normativa può essere un elemento di rilancio della competitività degli operatori commerciali e stimolare la leale concorrenza in condizioni di parità nel mercato interno. Si prevedono modalità più chiare di comunicazione delle informazioni per i consumatori.

C. Oneri informativi

I criteri di delega in esame non introducono oneri informativi nei confronti della P.A. (come prevede la legge 246/2005), né nuovi obblighi informativi nei confronti delle Autorità di vigilanza.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Non vengono introdotti né mantenuti livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla direttiva 2024/825, anche tenuto conto che la direttiva in questione prevede l'armonizzazione massima.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Con riferimento a quanto in oggetto si rimanda alle considerazioni già sviluppate sub paragrafo 3, la cui disamina dettagliata è demandata alla relazione illustrativa.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Il soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento è il Ministero delle imprese e del made in Italy.

5.2 Monitoraggio

Il controllo e il monitoraggio sulle disposizioni introdotte verranno svolti dall'amministrazione proponente.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Durante l'iter di predisposizione dello schema di decreto di recepimento sono stati coinvolti a livello tecnico l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Sono stati altresì svolti incontri con ACCREDIA e UNI.

Le consultazioni hanno riguardato aspetti tecnico-normativi, quali la collocazione delle disposizioni di recepimento. Soprattutto in considerazione del livello di armonizzazione della direttiva da recepire e dell'assenza di opzioni per gli Stati membri, non sono emersi profili di criticità e per quanto riguarda gli enti hanno raccomandato che i soggetti preposti alle valutazioni godano di requisiti di indipendenza e che si possa svolgere un'attività informativa degli *stakeholder* a valle del recepimento della direttiva.

In relazione alle proposte di approvazione della forma e contenuto dell'Avviso ed etichetta armonizzati (approvato con il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1960 della Commissione europea del 25 settembre 2025 ~~da approvare mediante atto di esecuzione da parte della Commissione europea~~), la Commissione ha posto in consultazione pubblica gli schemi e la scrivente ha provveduto a diffondere presso il settore della distribuzione e il CNCU la consultazione in questione al fine di assicurare la più ampia partecipazione nazionale alla fase consultiva.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

L'AIR è stata redatta dal Ministero delle imprese e del made in Italy sulla base degli elementi informativi al momento disponibili.

Si allega - mediante link¹³ - l'*impact assessment* della Commissione europea, che costituisce parte integrante della presente AIR.

¹³ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52022SC0085>